SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 31 gennaio 2000, n. **3.**

Gestione del bilancio di previsione dello Stato. Articolazione dei capitoli di spesa.

00A1381

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **14.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay, d'ora in avanti denominate le Parti, desiderando rendere più efficace la cooperazione tra i due Paesi in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1
OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le norme stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini di una pena restrittiva della libertà personale.

ART. 2

FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo a due anni o più severa.
2. Inoltre, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una o più pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a sei mesi.

3. Tuttavia, quando l'estradizione ha come oggetto più fatti distinti in relazione ad alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entità della pena previste nei commi 1 e 2, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, è concessa anche per gli altri.
4. L'estradizione è altresì concessa in ordine a quei reati dei quali Convenzioni multilaterali vigenti tra le parti impongano l'inserimento nei trattati successivi come fatti che possono dare luogo ad estradizione .
5. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e di cambi della legge della Parte richiedente, sempre che ricorrano i requisiti richiesti dal comma 1 e 2 di questo articolo.

ART. 3

RIFIUTO DI ESTRADIZIONE

1. L'estradizione non è concessa:

a) se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;

b) se alla data della ricezione della domanda è intervenuta, secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;

c) se il fatto per il quale è richiesta è stato commesso completamente o in parte nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato come tale dalla legge di detta Parte;

d) se, per il reato per il quale è richiesta, nella Parte richiesta è intervenuta amnistia e sempre che il fatto che lo costituisce ricada nella giurisdizione penale di tale Parte;

e) se la persona richiesta è, è stata o sarà giudicata da un tribunale speciale della Parte richiedente;

f) se il fatto per il quale è richiesta l'estradizione è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;

g) se la persona richiesta, secondo la legge della Parte richiesta, era minore al momento della commissione del reato e la legge della Parte richiedente non la considera tale, ovvero la considera minore però non prevede per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. L'estradizione non è inoltre concessa se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta:

a) è stata o sarà sottoposta, per il fatto per il quale è richiesta l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa;

b) sarà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

ART. 4

RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE

L'estradizione può essere rifiutata:

a. se la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta. La qualità di cittadino è valutata con riferimento al momento della commissione del fatto;

b. se il fatto per il quale è stata richiesta è stato commesso al di fuori del territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del reato in questione quando sia stato commesso fuori dal territorio di quest'ultima Parte.

ART. 5

PENA DI MORTE

L'estradizione non è concessa per fatti punibili, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte.

ART. 6

INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati nel comma 1, lettere c e g, e nel comma 2 dell'articolo 3, nella lettera a dell'articolo 4 e nell'articolo 5, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo richiede, sottopone il caso alle autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente deve fornire la documentazione processuale e ogni altro elemento utile in suo possesso.
2. La Parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

ART. 7

PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale, processata o condannata dalla Parte richiedente per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
2. Se la qualificazione giuridica attribuita al fatto per il quale l'estradizione è stata concessa è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a restrizione della libertà personale, processata o condannata solo se per lo stesso fatto diversamente qualificato sia consentita l'estradizione.

3. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla consegna alla Parte richiedente.

4. La Parte che intenda ottenere il consenso previsto nei commi 1 e 3 , deve farne richiesta allegando la documentazione indicata nell'articolo 8 o, se si tratta di consegna ad uno Stato terzo, la domanda di estradizione ed i documenti presentati da quest'ultimo. Alla richiesta si devono inoltre allegare le dichiarazioni rese dalla persona estradata ad una autorità giudiziaria della Parte richiedente in ordine all'estensione dell'estradizione o alla consegna allo Stato terzo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando la persona estradata, avendo avuta la possibilità di lasciare il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, vi permanga più di 45 giorni dalla sua definitiva liberazione, ovvero vi fa volontariamente ritorno dopo averlo lasciato.

ART. 8

FORMA E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ESTRADIZIONE

1. Alla domanda di estradizione, che deve essere formulata per iscritto, devono essere allegati:

a. l'originale o una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale o, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione della pena, della sentenza irrevocabile di condanna accompagnata dall'indicazione della pena ancora da scontare;

b. una esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta, con l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;

c. una copia o trascrizione delle disposizioni di legge in cui i fatti sono previsti e puniti, con l'indicazione della pena applicabile, nonché le norme sulla prescrizione;

d. i dati segnaletici della persona richiesta e, se possibile, la sua fotografia e le impronte digitali, nonché qualsiasi altra informazione utile ad identificarla e a determinarne la nazionalità.

2. Nel caso in cui le informazioni fornite siano insufficienti, la Parte richiesta chiede alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, fissando un termine per la loro comunicazione. Tale termine può essere prorogato su presentazione di domanda motivata.

ART. 9
MODALITA' DI COMUNICAZIONE

1. Ai fini del presente Trattato tutte le comunicazioni sono trasmesse per iscritto e per la via diplomatica, per la Repubblica italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica del Paraguay, dal Ministero della Giustizia e del Lavoro. La domanda di arresto provvisorio può essere anche inoltrata tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni sono accompagnate dalla traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

3. Ai fini di questo Trattato, gli atti e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata sono esenti da ogni forma di legalizzazione.

ART. 10

ARRESTO PROVVISORIO

1. Se in caso di urgenza una Parte richiede l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte può arrestarla o applicarle qualsiasi altra misura coercitiva prima di ricevere la richiesta di estradizione.

2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere:

a. la dichiarazione di esistenza di uno dei documenti indicati nella lettera a del comma 1 dell'art. 8;

b. la dichiarazione che sarà chiesta l'estradizione;

c. la descrizione del fatto delittuoso con l'indicazione del tempo e del luogo della sua commissione;

d. la qualificazione giuridica del reato nonché della pena per esso prevista e, se del caso, della pena ancora da scontare;

e. gli elementi disponibili per l'identificazione e la localizzazione della persona.

3. La Parte richiesta informa senza indugio l'altra Parte del seguito dato alla domanda, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di qualsiasi altra misura coercitiva.

4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 11 non pervengono alla Parte richiesta entro 45 giorni dalla data dell'arresto della persona o dall'applicazione nei suoi confronti di altre misure coercitive, questi cessano di avere efficacia. Tuttavia, ciò non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, né l'estradizione se la domanda di estradizione perviene dopo la scadenza del termine suddetto.

ART. 11

DECISIONE E CONSEGNA

1. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.

2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona e fornisce altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale alle quali la stessa è stata sottoposta ai fini dell'estradizione.

3. Il termine per prendere in consegna è di trenta giorni a partire dalla data indicata nel comma precedente e, su domanda motivata della Parte richiedente, tale termine può essere prorogato di altri 30 giorni.

4. La decisione di concedere l'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona richiesta. In tale caso, quest'ultima è posta in libertà e la parte richiesta può rifiutare l'estradizione per quello stesso fatto.

5. In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona richiesta, la parte interessata ne informa l'altra e concorderà con la stessa una nuova data per la presa in consegna.

ART. 12
CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA

1. Se la persona che deve essere estradata è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato che non sia il reato per il quale si chiede la estradizione, la Parte richiesta deve decidere ugualmente, senza ritardo, sulla domanda di estradizione e deve comunicare la sua decisione all'altra Parte.
2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, la Parte richiesta può rinviare la consegna della persona fino al momento in cui il procedimento penale sia concluso o la pena inflitta sia stata scontata. Tuttavia, su richiesta dell'altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità di consegna temporanea. La persona consegnata rimane detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e viene riconsegnata alla Parte richiesta entro il temine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno nello stesso territorio, è calcolata nel computo della pena da infliggere o da scontare nel territorio della Parte richiesta.

ART. 13
CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla sua legislazione, sequestra e, se l'estradizione è concessa, consegna alla Parte richiedente che lo abbia richiesto, a fini di prova, gli oggetti che possano servire come mezzo di

prova, quelli che furono utilizzati per commettere il reato o quelli che costituirono il prodotto o il profitto del medesimo, e che siano stati trovati al momento dell'arresto in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente.

2. Gli oggetti indicati nel comma precedente sono consegnati anche nel caso in cui, essendo già stata concessa l'estradizione, essa non possa avere luogo a causa della morte o della fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel comma 1 per tutto il tempo necessario per un procedimento penale in corso, ovvero, per la stessa ragione, può consegnarli a condizione che le siano in seguito restituiti.

4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento gli oggetti sono restituiti senza indugio alla Parte richiesta.

ART. 14
CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE

Se l'estradizione sia richiesta in concorso da più Stati per uno stesso fatto o per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, dell'esistenza di altri accordi internazionali che la vincolino, della relativa gravità e del luogo dove i reati sono stati perpetrati, delle rispettive date delle domande, della nazionalità della persona richiesta e della possibilità di una ulteriore estradizione ad un altro Stato.

ART. 15
INFORMAZIONI SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO IN CORSO NELLA PARTE RICHIEDENTE

La Parte che abbia ottenuto l'estradizione ai fini di un procedimento penale comunica all'altra Parte l'esito di tale procedimento.

ART. 16
TRANSITO

1. Ciascuna Parte autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio della persona estradata da uno Stato terzo verso il territorio di quest'ultima parte.
2. Alla richiesta di autorizzazione di transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito può essere rifiutato per i motivi per i quali può essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
3. Se è utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio sarà sorvolato. Tuttavia, tale Parte deve essere informata anticipatamente, dall'altra Parte, del transito e dell'esistenza di uno degli atti previsti dall'art. 8, comma 1. Qualora l'atterraggio avvenga, tale comunicazione produce gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'art. 10.

ART. 17

SPESE

Sono a carico della Parte richiesta le spese relative all'estradizione sostenute nel suo territorio; tuttavia, le spese di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente che l'ha richiesta. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ART. 18

NORME TRANSITORIE

1. Alla data di entrata in vigore di questo Trattato decadrà il Trattato di estradizione firmato tra l'Italia e il Paraguay in data 30 settembre 1907, eccettuato l'articolo 16 di tale Trattato che rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore di una convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti.
2. Le estradizioni richieste prima della entrata in vigore di questo Trattato continueranno ad essere istruite secondo quanto disposto dal Trattato di estradizione del 1907.

ART. 19

RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE
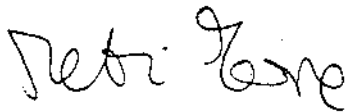
1. Il presente Trattato verrà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati nella città di Roma.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno in cui si scambieranno gli strumenti di ratifica.

3. Le estradizioni richieste dopo l'entrata in vigore di questo Trattato saranno da essa regolamentate, qualunque sia la data della commissione dei reati.
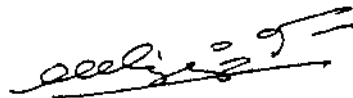
4. Il presente Trattato ha durata illimitata. Ognuna della Parti può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte abbia ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Assunzione il giorno diciannove del mese di marzo del millenove-centonovantasette, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica del Paraguay

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5190):

Presentato dal Ministro per gli affari esteri (DINI) il 30 luglio 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 1999.

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 ed approvato il 7 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4256):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 4 novembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atto n. 4256/*A* - relatore sen. SERVELLO).

Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 1999.

00G0045

LEGGE 3 febbraio 2000, n. **15.**

Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, dell'ASEM Trust Fund, della Global Environment Facility e del Multilateral Investment Fund.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/B4/98/04 del 29 maggio 1998.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 3 febbraio 1982, n. 35.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 205.010.000 unità di conto di cui si pagheranno effettiva-

mente solo 12.300.000 unità di conto, in otto rate uguali annuali dal 1999 al 2006.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 4.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al 1° aumento di capitale dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 29 aprile 1988, n. 134.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a dollari USA 23.263.000 di cui si pagheranno effettivamente solo dollari 4.105.920 in due rate uguali annuali rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 3.695.328.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede per gli anni medesimi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 6.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana all'ASEM Trust Fund costituito presso la Banca Mondiale.

2. Il contributo italiano è pari a 7 milioni di dollari USA da versare in un'unica rata nel 1999.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 12.600.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 8.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n. 114.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 143 miliardi da versare in sei rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, per lire 10 miliardi nel 2000 e per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 10.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al Multilateral Investment Fund (MIF) costituito nell'ambito della Banca Interamericana di Sviluppo.

2. Il contributo italiano è fissato in 30 milioni di dollari USA da erogare in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 12.

1. Le somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio, si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5901):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 14 aprile 1999.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 aprile 1999, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 5, 6 e 14 ottobre 1999.

Relazione scritta presentata il 18 ottobre 1999 (atto n. 5901/*A* - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula l'8 novembre 1999 e approvato il 16 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4343):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 gennaio 2000 (atto n. 4343/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— La legge 3 febbraio 1982, n. 35, recante: «Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1982.

Nota all'art. 4:

— La legge 29 aprile 1988, n. 134, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1988.

Nota all'art. 8:

— La legge 31 gennaio 1992, n. 114, recante: «Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1992.

00G0048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 febbraio 2000.

Disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia in Siracusa. (Ordinanza n. 3035).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con il quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, gli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia nella città di Siracusa;

Considerato che attualmente il collegamento viene assicurato solo tramite i ponti «Umberto I» e «Ponte Nuovo»;

Considerato che il ponte Umberto I è stato chiuso al traffico dal sindaco di Siracusa con propria ordinanza dal 16 gennaio 2000, a causa di gravi dissesti riscontrati dall'Ufficio tecnico comunale, e dal personale del comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito di apposito sopralluogo del 15 gennaio 2000, come comunicato dal sindaco di Siracusa con nota n. 2901 del 17 gennaio 2000; e che il Ponte Nuovo per dimensioni e capacità di traffico non è adeguato alle esigenze di protezione civile;

Considerato che sono in avanzato corso le procedure di approvazione di un ulteriore collegamento stabile, che risolverà il problema della via di fuga Ortigia-Siracusa;

Considerato che il prefetto di Siracusa, con telegramma del 19 gennaio 2000, ha rappresentato l'estrema gravità della situazione sia per la normale convivenza, sia per la sicurezza dei cittadini in caso di calamità;

Vista la nota n. 4005 del 20 gennaio 2000 del sindaco di Siracusa, con la quale viene richiesta una rimodulazione del quadro generale di ripartizione delle spese del piano finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, come approvata dalla giunta della regione Sicilia con delibera n. 145 del 4 giugno 1999, per poter finanziare sia l'opera urgente di costruzione di un ponte provvisorio Ortigia-Siracusa, sia l'opera di consolidamento del ponte Umberto I;

Constatato che l'importo di L. 3.500.000.000, necessario e sufficiente per la fase emergenziale, viene reperito tra le somme previste nel quadro generale di ripartizione di cui alla legge n. 433 del 31 dicembre 1991, al punto «C»: «Priorità secondarie per tutti gli obiettivi»;

Constatato che con la citata nota n. 4005 del 20 gennaio 2000 del comune di Siracusa, il comune stesso si è dichiarato disponibile ad utilizzare i fondi stanziati per altra opera all'obiettivo «D» della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, pari a L. 5.000.000.000, per l'intervento urgente oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto che occorre effettuare nei tempi più rapidi possibile il collegamento provvisorio Ortigia-Siracusa;

Sentita la regione siciliana;

Ritenuto altresì che occorre provvedere nei tempi più rapidi possibile al consolidamento dell'attuale ponte Umberto I;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Siracusa è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione degli interventi finalizzati ad eliminare lo stato di dissesto del ponte Umberto I ed a provvedere alla realizzazione di un collegamento provvisorio, allo scopo di garantire la possibilità dei soccorsi e l'eventuale evacuazione della popolazione dall'isola in caso di emergenza; per l'attuazione di detti interventi si avvale delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il commissario delegato si avvale del comune di Siracusa quale ente attuatore.

3. I lavori del collegamento provvisorio dovranno essere intrapresi entro 5 giorni dall'approvazione del progetto da parte del commissario delegato e conclusi entro i successivi 20 giorni.

4. La fase progettuale ed i lavori di consolidamento del ponte Umberto I dovranno essere finalizzati alla più rapida messa in sicurezza del ponte e riapertura dello stesso alla viabilità, con lo scopo di rimuovere nel più breve tempo possibile il collegamento provvisorio. I lavori relativi al consolidamento del ponte Umberto I dovranno essere consegnati entro 60 giorni ed ultimati entro 270 giorni, dalla data della presente ordinanza.

5. Per la realizzazione del collegamento provvisorio il commissario può derogare a quanto previsto al secondo periodo del quarto comma dell'art. 14 della legge n. 61 del 30 marzo 1998. Le aree demaniali necessarie all'esecuzione degli interventi dovranno essere concesse e consegnate non oltre tre giorni dall'approvazione degli interventi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dell'intervento il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20.

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, come definitivamente variata con la legge n. 415 del 18 novembre 1998;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.

Art. 3.

1. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 si provvede utilizzando le risorse nel limite di L. 3.500.000.000, che verranno messe a disposizione a valere sulla somma complessiva di cui al punto C del quadro generale di ripartizione della spesa nel piano finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A1439

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1999.

Riorganizzazione della direzione generale degli affari generali e del personale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare la lettera *e)* del comma 4-*bis* dell'art. 17;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1993 e, successivamente, dal decreto ministeriale 17 marzo 1995 concernente l'organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed in particolare l'art. 5 che modifica le competenze delle direzioni centrali della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni ed in particolare l'art. 4 che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del direttore generale egli affari generali e del personale;

Ritenuto che, secondo il parere n. 1043/98 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 3 febbraio 1999, la lettera *e)* del comma 4-*bis* dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 va interpretata come volta a demandare a decreti ministeriali di natura non regolamentare non solo la mera definizione dei compiti delle unità dirigenziali non generali, ma anche la loro stessa individuazione ed organizzazione, mentre rimane riservata allo strumento regolamentare l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale;

Ritenuto quindi che nella fattispecie prevista dalla predetta lettera *e)* come sopra interpretata, rientra la possibilità, nell'ambito di uffici di livello dirigenziale generale già individuati, di procedere a soppressione o istituzione ovvero ad accorpamento di uffici dirigenziali non generali nonché allo spostamento degli stessi dall'una all'altra delle già individuate direzioni centrali;

Ritenuto altresì che, in merito al quesito posto da questo Ministero se nel suo ambito possa immediatamente procedersi alla adozione dei decreti ministeriali di cui alla ripetuta lettera *e)* del pure ripetuto comma 4-*bis,* il predetto alto consesso, nel medesimo parere, ha precisato che, ancorché elementi di ordine eminentemente formale farebbero propendere per una risposta in senso restrittivo, tuttavia tali conclusioni restrittive non possono essere condivise in primo luogo sulla base di elementi di ordine sostanziale e sistematico e, quindi, sul presupposto della effettiva equivalenza dell'organizzazione esistente con quella che, in base al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, viene prefigurata per la generalità degli uffici ministeriali;

Ritenuto ancora che la Direzione generale degli affari generali e del personale, così come le altre strutture dell'Amministrazione finanziaria, in attesa dei prossimi futuri assetti definitivi, deve per l'intanto provvedere alla propria riorganizzazione per adeguarsi alle necessità derivanti dal quadro normativo che si va delineando (decentramento operativo e decisionale, federalismo fiscale) nonché dalla più recente disciplina contrattuale, mediante opportuno modello organizzativo che passi attraverso il riequilibrio del numero delle funzioni dirigenziali fra le attuali direzioni centrali, con riduzione di tre delle attuali funzioni dirigenziali operative e l'aumento da tre a sei delle funzioni di consigliere ministeriale aggiunto che potranno, queste ultime, proficuamente essere utilizzate nelle attività di studio mirate alla risoluzione delle problematiche connesse alla prossima attuazione della riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale;

Considerato che in questo quadro appare funzionale una organizzazione che prevede, per entrambe le direzioni centrali, tre servizi e sette divisioni oltre al servizio e alle tre divisioni previste per l'ufficio di diretta collaborazione del direttore generale e che prevede altresì che anche la segreteria del direttore generale ed il centro informativo siano inquadrati ciascuno in un servizio;

Considerato anche che appare funzionale concentrare tutti gli affari generali presso la Direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale e individuare, presso la Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione, una divisione che tratti in maniera integrale e integrata tutte le attività connesse alla funzione dirigenziale;

Considerato inoltre che è opportuno e utile unificare, ciascuna in un unica divisione, le materie connesse al trattamento giuridico, al trattamento economico e a quello di quiescenza;

Ritenuto che la competenza ad emanare i più volte citati decreti ministeriali non regolamentari spetta al dirigente dell'ufficio dirigenziale generale secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato nel ripetuto parere nel quale viene espressamente richiamato il principio sancito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 29 secondo cui spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato, infine, che è stata fornita alle organizzazioni sindacali la preventiva informazione al riguardo;

Decreta:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Capo I

Art. 1.

Struttura organizzativa

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale è articolata in un ufficio di diretta collaborazione del direttore generale e due direzioni centrali che a loro volta sono articolate in servizi e divisioni secondo quanto specificato nei seguenti articoli.

2. Presso l'ufficio di diretta collaborazione del direttore generale e presso ciascuna direzione centrale sono previste due funzioni di consigliere ministeriale aggiunto.

3. Con provvedimento del competente direttore centrale, le divisioni, secondo le esigenze di servizio e tenuto conto dei carichi di lavoro, possono essere ripartite in sezioni. Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali dell'area C.

Capo II

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Art. 2.

SERVIZIO *I*

SEGRETERIA E PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE GENERALE

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Segreteria del direttore generale; ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e adempimenti connessi con la funzione di datore di lavoro del direttore generale. Richieste per indagini ispettive ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Trattazione degli affari di carattere riservato. Attività istruttoria in ordine all'esercizio del potere di sostituzione di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Inoltro della corrispondenza agli uffici di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del ripetuto regolamento, informandone le competenti direzioni centrali. Diramazione degli atti e delle comunicazioni per le riunioni di servizio disposte dal direttore generale. Schedario per gli incarichi conferiti ai funzionari della direzione generale. Deleghe di firma. Rapporti con l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa. Provvedimenti di missione per il personale assegnato all'ufficio di diretta collaborazione del direttore generale. Archivio e spedizione dell'ufficio di segreteria. Ufficio del protocollo generale. Movimento del personale nell'ambito della direzione generale, escluso quello nell'ambito di ciascuna direzione centrale. Protocollo ed archivio del servizio.

DIVISIONE I

Pianificazione, programmazione e coordinamento

Predisposizione del piano programmatico triennale delle attività della Direzione generale. Predisposizione del piano settoriale di competenza della direzione generale facente parte della direttiva generale annuale del Ministro. Coordinamento della programmazione operativa delle direzioni centrali. Determinazione e aggiornamento dei fabbisogni della direzione generale quanto a mezzi, strumenti, beni e servizi nonché predisposizione, con cadenza pluriennale, del progetto di programma di cui all'art. 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Organizzazione e metodo dei processi lavorativi della direzione generale.

DIVISIONE II

Controllo della gestione

Coordinamento delle consuntivazioni periodiche e annuali delle attività svolte dalla direzione generale. Controllo della gestione degli uffici di livello dirigenziale della direzione generale e valutazione del grado di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Analisi dei referti settoriali sulle attività della direzione generale. Predisposizione, sulla base degli elementi forniti dalle direzioni centrali, delle relazioni periodiche previste dal sistema di pianificazione e controllo nonché delle relazioni del direttore generale al Ministro, per la verifica dei risultati della gestione. Monitoraggio dei processi di spesa della direzione generale.

Capo III

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE PER GLI STUDI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 3.

SERVIZIO *I*

SERVIZI GENERALI, AFFARI GIURIDICI E RELAZIONI PUBBLICHE

DIVISIONE I

Bilancio e servizi generali

Segreteria del direttore centrale e trattazione degli affari di carattere riservato; attività istruttoria in ordine all'esercizio del potere di sostituzione di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni e adempimenti connessi con la funzione di datore di lavoro del direttore centrale. Organizzazione degli uffici della direzione generale. Movimento del personale nell'ambito della direzione

centrale. Provvedimenti di missione per il personale assegnato alla direzione centrale. Segreteria di sicurezza. Segreteria del consiglio superiore delle finanze. Consuntivazione periodica ed annuale dell'attività della direzione centrale e connessi rapporti con la divisione II del servizio per la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'attività della direzione generale anche ai fini delle relazioni del direttore generale al Ministro per la verifica dei risultati della gestione. Adempimenti concernenti la redazione dello stato di previsione della spesa, nonché proposte, per la parte di competenza della direzione generale, di variazione del bilancio. Gestione di tutti i capitoli di spesa relativi alla direzione generale. Analisi delle risultanze di consuntivo per i capitoli di spesa di competenza. Archivio della direzione centrale. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE II

Affari giuridici e legislativi

Studi ed elaborazione di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti l'ordinamento del personale e redazione delle connesse relazioni illustrative e tecniche; pareri su proposte di legge di iniziativa parlamentare e su schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari predisposti da altri Ministeri; elementi per la risposta ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari e pareri su emendamenti a proposte e disegni di legge in discussione: connessi rapporti con l'ufficio del coordinamento legislativo. Autorizzazione all'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, tenuta dell'elenco delle persone autorizzate e connessi rapporti con le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate. Gestione della biblioteca del Ministero. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE III

Rapporti con l'utenza e comunicazione interna

Definizione dei criteri e delle metodologie per la comunicazione rivolta al personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento dell'applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della direzione generale e connessi rapporti con l'ufficio centrale per l'organizzazione e per l'elaborazione e l'analisi degli indicatori di produttività. ufficio per le relazioni con il pubblico presso la direzione generale e presso il compendio E.U.R. Attività in materia di anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Raccolta dei dati ed elaborazione degli stessi per la predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Adempimenti relativi all'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione generale connessi all'introduzione dell'euro. Rapporti con la segreteria del Fondo di previdenza per il Ministero delle finanze. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Art. 4.

SERVIZIO *II*

RELAZIONI SINDACALI E GESTIONE DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE

DIVISIONE IV

Relazioni sindacali

Rapporti con le organizzazioni sindacali. Attività di coordinamento generale e di conduzione diretta delle forme di contrattazione e degli altri modelli relazionali previsti dalla normativa vigente e non attribuiti espressamente ad altri organi ed uffici. Autorizzazioni all'espletamento di attività sindacali. Rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica, l'A.R.A.N ed altre amministrazioni. Applicazione delle normative contrattuali. Studi delle azioni positive di cui all'art. 72 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE V

Gestione della funzione dirigenziale

Per il personale dirigente in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale e presso il servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza: stipula dei contratti individuali di lavoro e conferimento deli incarichi dirigenziali.

Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per l'aggiornamento del ruolo unico dei dirigenti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Per il personale dirigente di tutta l'amministrazione finanziaria: coordinamento del sistema di valutazione attraverso la predisposizione annuale delle «linee guida per la valutazione»; definizione, in accordo con gli altri centri di responsabilità di primo livello, delle strategie di gestione; coordinamento dell'aggiornamento costante della graduazione delle posizioni dirigenziali; monitoraggio e programmazione del costo totale ed unitario con particolare attenzione ai costi variabili (incentivi, indennità ecc.). Per il personale dirigente di tutta l'amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: monitoraggio dell'applicazione del sistema di valutazione e costante aggiornamento dei suoi requisiti; definizione in accordo con gli altri centri di responsabilità di primo livello dei fabbisogni di nuovi dirigenti articolati per centri di responsabilità; monitoraggio della graduazione delle posizioni dirigenziali e costante aggiornamento dei criteri posti alla base della graduazione stessa; definizione, in accordo con gli altri

centri di responsabilità di primo livello, del sistema premiale economico dell'anno; definizione dei fabbisogni formativi. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Art. 5.

SERVIZIO *III*

RECLUTAMENTO E CENTRO INFORMATIVO

DIVISIONE VI

Acquisizione e monitoraggio delle risorse umane ed ottimizzazione del loro impiego

Coordinamento e gestione delle attività concorsuali per il reclutamento di personale nei profili professionali appartenenti alle aree di inquadramento; predisposizione della graduatoria finale e trasmissione della stessa alla divisione III della Direzione centrale degli affari generali e del personale. Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; assunzioni obbligatorie; gestione delle attività concorsuali connesse a procedure di riqualificazione; assunzioni straordinarie di personale; riammissioni in servizio ai sensi dell'art. 132 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Definizione dei fabbisogni di risorse umane da reperire, distinti per profili professionali e centro di responsabilità, sulla base delle piante organiche, delle coperture esistenti, delle prevedibili uscite di personale e dell'analisi delle evoluzioni di necessità professionali dell'amministrazione; pianificazione della copertura dei fabbisogni; coordinamento della gestione della banca dati del personale con riferimento all'individuazione delle informazioni necessarie e dei loro requisiti, nonché dei processi organizzativi per il suo aggiornamento e mediante il monitoraggio della qualità dei dati presenti e le iniziative per il loro miglioramento; definizione, in accordo con le direzioni centrali per i servizi generali, il personale e l'organizzazione dei Dipartimenti, dei profili professionali necessari al presente ed in prospettiva all'amministrazione finanziaria alla luce della situazione tecnologica e legislativa nonché degli obiettivi dell'amministrazione stessa; definizione e sviluppo, in accordo con le predette direzioni centrali, degli strumenti per la gestione ottimale del personale con particolare riferimento a quello appartenente all'area C e definizione, per quest'ultimo, dei percorsi di carriera; individuazione, in accordo con la Scuola centrale tributaria e con i Dipartimenti, dei fabbisogni formativi specifici di ogni figura professionale; analisi finalizzata alla individuazione di sistemi premiali. Organizzazione di corsi di formazione, relative trattazioni con la Scuola centrale tributaria e la Scuola superiore della pubblica amministrazione e autorizzazioni per eventuali missioni, con riferimento al personale del contingente di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Monitoraggio e programmazione del costo totale e unitario del personale di tutta l'amministrazione finanziaria appartenente alle aree di inquadramento. Elaborazione di schemi e progetti per l'impiego ottimale delle risorse umane addette agli uffici della direzione generale nonché analisi e studi per l'aggiornamento periodico dei fabbisogni degli uffici stessi. Archivio della divisione. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE VII

Centro informativo

Conduzione tecnica del centro informativo della direzione generale. Verifica dei sistemi di sicurezza delle installazioni, dei programmi e degli archivi presso la direzione generale. Rapporti con la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 46, comma 5, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, per l'acquisizione dei beni e servizi per il funzionamento del sistema informativo della direzione generale. Realizzazione di programmi di automazione locale in materie di interesse della direzione generale. Rapporti con l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica e con gli altri centri informativi. Verifica della regolarità delle attività svolte dalle società affidatarie, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria. Formulazione delle proposte di competenza della direzione generale previste dalla lettera *e)* dell'art. 11 del predetto regolamento. Collaborazione all'addestramento ed all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo. Realizzazione di attività formative nell'ambito della direzione generale. Sviluppo, per conto della direzione generale e degli altri uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria, del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative in materia di gestione del personale nonché delle applicazioni informatiche necessarie per la ottimizzazione della gestione delle risorse umane nell'ambito dei vigenti strumenti contrattuali e/o concessori. In particolare, adempimenti indicati all'art. 50, comma 2, del regolamento emanato con il succitato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287: conduzione tecnica della porzione di sistema informativo del Ministero delle finanze, attinente alla gestione del personale; individuazione delle modalità di automazione dei servizi e delle procedure amministrative per la predisposizione dei documenti inerenti ai «requisiti utente» delle procedure informatiche; approvazione delle «specifiche funzionali» relative alle procedure informatizzate in corso di realizzazione; nomina delle commissioni e svolgimento dei collaudi dei programmi elaborativi di automazione, utilizzando anche funzionari dipendenti dagli uffici utenti delle automazioni da sottoporre a collaudo; emanazione delle disposizioni di servizio necessarie per l'adozione delle procedure informatizzate di gestione del personale e verifica del corretto utilizzo dei programmi da parte degli uffici utenti, anche esterni alla direzione generale; assistenza, anche in via decentrata tramite le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio, agli uffici periferici nella fase di attivazione di procedure automatizzate di gestione del perso-

nale e di nuove apparecchiature di supporto alle stesse; elaborazioni statistiche di dati inerenti alla gestione del personale.

Capo IV

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 6.

SERVIZIO *I*

AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO ECONOMICO

DIVISIONE I

Affari generali e contabili

Segreteria del direttore centrale, trattazione degli affari di carattere riservato; attività istruttoria in ordine all'esercizio del potere di sostituzione di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e adempimenti connessi con la funzione di datore di lavoro del direttore centrale. Attività connesse alla funzione d'ufficio istruttore prevista dal comma 4 dell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1995. Movimento del personale nell'ambito della direzione centrale. Provvedimenti di missione per il personale assegnato alla direzione centrale. Autorizzazioni a svolgere attività ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, 58, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Consuntivazione periodica ed annuale della direzione centrale e connessi rapporti con la divisione II del servizio per la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'attività della direzione generale anche ai fini delle relazioni del direttore generale al Ministro per la verifica dei risultati della gestione. Ufficio accettazione e recapito corrispondenza nell'ambito della direzione generale. Rapporti con il Gabinetto del Ministro per il conferimento di onorificenze. Gestione centralizzata delle presenze del personale e richiesta di visite fiscali. Provvedimenti di nomina della commissione di sorveglianza per lo scarto degli atti di archivio. Trattazioni varie in materia di servizi complementari, di supporto e infrastrutturali per i compendi di via Carucci n. 131 e dell'E.U.R.: vigilanza agli ingressi, informazioni e gestione del centralino telefonico. Rilascio di tesserini magnetici per il controllo automatico. Servizio di anticamera per la direzione generale. Rilascio di tessere di riconoscimento. Gestione del centro di fotoriproduzione e stampa. Spedizione, accettazione e recapito della corrispondenza. Fitti passivi. Gestione amministrativo-contabile degli automezzi di servizio della direzione generale. Ufficio del consegnatario e cassa per la direzione generale e il compendio E.U.R. Attribuzione al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e al Fondo di assistenza per i finanzieri di quote di tributi speciali, proventi contravvenzionali e pene pecuniarie. Utilizzo del palazzo degli esami. Archivio della direzione centrale. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE II

Trattamento economico principale e accessorio

Liquidazione di stipendi ed altri assegni al Ministro e ai Sottosegretari di Stato nonché agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari, con conseguenti quantificazione e versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché di ritenute erariali. Liquidazione di compensi incentivanti nonché di compensi e gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, comitati e organi collegiali. Per il personale in servizio presso la direzione generale: liquidazione di stipendi ed altri assegni con conseguenti quantificazione e versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché di ritenute erariali; adempimenti demandati ai sostituti d'imposta e assistenza fiscale ai dipendenti; liquidazione di arretrati; liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su competenze ed assegni corrisposti in ritardo; trattazioni connesse a pignoramenti e sequestri sugli stipendi. Liquidazione, ove non provveda l'amministrazione di appartenenza, dell'indennità di amministrazione per il personale comandato presso la direzione generale. Liquidazione delle indennità di missione, dell'indennità di prima sistemazione, del rimborso delle spese di trasporto per i viaggi al luogo di eletto domicilio, di compensi per il lavoro straordinario e prestazioni speciali. Emissione di ordinativi diretti e di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati. Predisposizione degli elementi contabili di competenza della direzione generale per la redazione del conto annuale delle spese sostenute per il personale nonché degli elementi conoscitivi ai fini della relativa relazione sui risultati della gestione del personale, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Art. 7.

SERVIZIO *II*

INQUADRAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E MATRICOLA

DIVISIONE III

Inquadramento giuridico e matricola

Per tutti i concorsi, esclusi quelli relativi al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: approvazione della graduatoria e provvedimenti di decadenza dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Per il personale destinato agli uffici centrali, ivi compresi quelli dei Dipartimenti delle entrate e del territorio: stipula dei contratti individuali di lavoro.

Trasmissione di tutti i contratti individuali di lavoro, compresi quelli stipulati dalle direzioni regionali delle entrate e compartimentali del territorio, corredati della prescritta documentazione individuale, all'organo di controllo unitamente al provvedimento di approvazione della graduatoria.

Per tutto il personale dell'amministrazione finanziaria escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: provvedimenti di inquadramento giuridico; tenuta dei fascicoli personali e degli stati matricolari; compilazione e pubblicazione del ruolo di anzianità; redazione e pubblicazione del bollettino ufficiale del personale. Inquadramento in ruolo del personale non di ruolo.

Per il personale in servizio presso gli uffici indicati alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287: controllo formale dei rapporti informativi e relazioni al consiglio di amministrazione ai fini dell'attribuzione del giudizio complessivo e adempimenti successivi. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE IV

Inquadramento economico

Per tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: provvedimenti di inquadramento economico, ivi compreso il riconoscimento dei benefici economici per servizi precedenti e per benemerenze combattentistiche ed assimilate. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Art. 8.

SERVIZIO *III*

MOVIMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

DIVISIONE V

Movimento, part-time e assenze a vario titolo

Per il personale dell'amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: collocamenti fuori ruolo; comandi; passaggi di ruolo; mobilità con altri comparti del pubblico impiego. Per il medesimo personale appartenente alle aree di inquadramento: assegnazione secondo quanto dispone il comma 1 dell'art. 61 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; trasferimenti per esigenze di servizio e trasferimenti di cui al quarto comma dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da uno ad altro dei contingenti di cui all'art. 55 del predetto regolamento e da uno ad altro degli uffici di cui alla lettera *a)* del comma 2 del medesimo art. 55. Per tutto il personale appartenente alle aree di inquadramento: predisposizione dei programmi annuali di mobilità interna previsti dall'art. 3, comma 197, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; attivazione e gestione della procedura per la mobilità a domanda, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Trattazione ed adempimenti per il passaggio tra le aree di inquadramento, nonché tra le posizioni interne alle stesse, nell'ambito dei predetti contingenti, dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia che optano per gli impieghi civili.

Per il personale dell'amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: distacchi sindacali; aspettative concesse per mandato parlamentare o per motivi sindacali ovvero per incarichi pubblici; provvedimenti nelle altre materie indicate al comma 1 dell'art. 65 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla stessa disposizione regolamentare agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria; rilascio nulla osta alla stipula del contratto individuale per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale anche agli effetti di cui al disposto dei commi 56, 57 e 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il personale in servizio presso gli uffici centrali, ivi compresi quelli dei Dipartimenti delle entrate e del territorio: riconoscimenti di infermità dipendenti da causa di servizio; concessione dell'equo indennizzo e liquidazione delle spese di cura; istruttoria delle domande di pensione privilegiata; provvedimenti relativi alle assenze per malattia previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro; provvedimenti in materia di aspettativa per motivi di famiglia: stipula del contratto individuale per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE VI

Disciplina

Per i dirigenti generali, esclusi quelli amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: istruttoria e predisposizione dei procedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dal servizio; istruttoria e predisposizione degli atti relativi alla procedura dell'esonero di cui all'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i dirigenti, esclusi quelli appartenenti al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: istruttoria e predisposizione di provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dal servizio nonché di recesso dell'amministrazione ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Per il personale delle aree di inquadramento, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, incaricato di temporanea reggenza di uffici dirigenziali:

istruttoria e predisposizione di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio. Per il personale appartenente alle aree di inquadramento assegnato agli uffici del contingente di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287: istruttoria e predisposizione dei provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dal servizio, instaurazione dei procedimenti disciplinari ed adempimenti conseguenti. procedimento per l'irrogazione della nota di demerito. Per tutti i dirigenti generali, esclusi quelli appartenenti al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nonché per i dirigenti e per il personale delle aree di inquadramento in servizio presso gli uffici del contingente di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 55 del citato regolamento: denuncia all'autorità giudiziaria ed alla Procura generale della Corte dei conti; richiesta di costituzione di parte civile; notifica ed esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti; recupero dei crediti erariali. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

DIVISIONE VII

Risoluzione del rapporto di impiego, trattenimento in servizio e trattamento di quiescenza

Per il personale dell'amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: provvedimenti di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ai sensi del comma 21 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché per dimissioni volontarie o per recesso del dirigente; trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo; cancellazioni dal ruolo per passaggio ad altra amministrazione; dispense dal servizio e collocamento a riposo con attribuzione del diritto a conseguire la pensione di inabilità secondo quanto dispone il comma 12 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età: per il personale in servizio presso gli uffici indicati alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché presso gli uffici centrali dei Dipartimenti delle entrate e del territorio; per il personale dirigente preposto alle direzioni regionali delle entrate, alle direzioni delle entrate e alle direzioni compartimentali del territorio; per il personale, escluso quello appartenente al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici. Per i dirigenti: risoluzione del rapporto senza preavviso per compimento dell'anzianità massima di servizio; accettazione della domanda per la permanenza in servizio oltre il compimento della predetta anzianità. Direttive alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni delle entrate nelle materie indicate al comma 2 dell'art. 65 del citato regolamento. Per il personale in servizio presso gli uffici indicati alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché presso gli uffici centrali dei Dipartimenti delle entrate e del territorio, per i dirigenti generali e i dirigenti preposti alle direzioni regionali delle entrate, alle direzioni delle entrate ed alle direzioni compartimentali del territorio nonché per il personale, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici: raccolta delle dichiarazioni di servizio; riscatto del periodo legale degli studi universitari; computo del servizio di ruolo e non di ruolo a titolo oneroso e non oneroso; ricongiunzione dei servizi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della legge 5 marzo 1990, n. 45; riunione e ricongiunzione dei servizi ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza; altre forme di riunioni, riscatti e ricongiunzioni dei servizi; riscatto ai fini della indennità di buonuscita di servizi valutabili ai fini pensionistici; liquidazione dei trattamenti provvisori di quiescenza e compilazione dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita a carico dell'I.N.P.D.A.P. nonché del trattamento a carico del Fondo di previdenza; liquidazione e riliquidazione delle pensioni ordinarie dirette e di riversibilità; liquidazione dell'indennità *una tantum* e costituzione della posizione assicurativa con emissione di ordinativi diretti e ordini di accreditamento; liquidazione di somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali per ritardato pagamento del trattamento di quiescenza anche per il personale cessato dal servizio anteriormente all'attuazione del decentramento previsto dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Riliquidazione e perequazione del trattamento definitivo di quiescenza per il personale cessato dal servizio anteriormente all'attuazione del decentramento previsto dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Liquidazione delle pensioni privilegiate nei confronti di tutto il personale, con esclusione di quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Liquidazione dell'indennità per cessato rapporto d'impiego di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, con emissione di ordinativi diretti. Direttive alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni delle entrate nelle materie indicate al comma 2 dell'art. 65 del citato regolamento n. 287. Raccolta e tenuta del massimario di giurisprudenza in materia pensionistica. Archivio della divisione. Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Il presente decreto, la cui entrata in vigore verrà stabilita con successivo provvedimento, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1999

Il direttore generale: GUIANA

00A1440

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 novembre 1999.

Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti alle unità sanitarie locali per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ED
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e del tesoro, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano stabiliti importi e modalità delle spese, a carico del privato, relative alla registrazione delle aziende di produzione di latte da parte delle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe avendo riguardo al costo reale dei servizi resi dalle unità sanitarie locali;

Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe di cui al presente decreto sono stabilite in modo tale da coprire i costi effettivi sostenuti dall'autorità competente per:

a) gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;

b) le spese necessarie all'esecuzione delle ispezioni, ivi incluse le spese necessarie ad una eventuale formazione permanente degli ispettori;

c) le spese connesse alle procedure amministrative di registrazione.

2. A fronte delle prestazioni concernenti le procedure di registrazione delle aziende di produzione di latte di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, le tariffe a carico del privato sono articolate in funzione del numero dei capi di bestiame della specie ovicaprina, quali pecore e capre, e della specie bovina e bufalina, quali vacche e bufale, allevati presso le aziende medesime, secondo lo schema riportato nell'allegato *A,* che è parte integrante del presente decreto.

3. Le aziende di produzione registrate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono obbligate, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pagamento delle tariffe di cui all'allegato *A* del presente decreto o, eventualmente, al conguaglio di quelle già versate, previa formale richiesta dell'Unità sanitaria locale competente. Qualora quest'ultima abbia richiesto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, importi superiori a quelli indicati nell'allegato *A,* è tenuta alla restituzione della parte eccedente.

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle tariffe dovrà effettuarsi mediante il versamento sul conto corrente postale indicato dall'unità sanitaria locale competente, specificandone la causale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
D'AMICO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 154

ALLEGATO *A*

TARIFFE PER LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE DI LATTE

Numero dei capi di bestiame allevati presso l'azienda	Tariffe per azienda lire
a) Animali della specie ovicaprina (pecore e capre):	
1) Entro 30 capi	30.000
2) Da 31 a 100 capi	50.000
3) Per ogni capo successivo fino a 500	500
4) Oltre 501 capi	250.000
b) Animali delle specie bovina e bufalina (vacche e bufale):	
1) Entro 10 capi	50.000
2) Per ogni capo successivo fino a 100	5.000
3) Oltre 101 capi	500.000

00A1441

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° febbraio 2000.

Cancellazione di talune varietà di specie di piante orticole dai registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, che prevede la cancellazione di una varietà su richiesta del responsabile della conservazione in purezza;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo; come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, le sotto elencate varietà, iscritte nei

registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
anguria	Dark Crimson	21-11-90	
anguria	Sunbaby	21-11-90	
anguria	Sunsweet	05-10-89	
anguria	Sweet South	21-11-90	
anguria	Tammy	15-04-86	27-03-95
carota	Cindy	25-02-93	
carota	Dominator hybrid	20-06-77	04-02-99
carota	Eagle	28-10-96	
carota	Sundor	28-03-92	
cavolfiore	Everwhite	28-03-92	
cavolfiore	White cap	20-11-87	04-02-99
cavolo broccolo	Auriga	30-05-87	23-12-97
cavolo broccolo	Bip	04-12-85	27-03-95
cavolo broccolo	Green Lady	28-03-92	
cavolo broccolo	Silvester	28-03-92	
cavolo cappuccio bianco	Boss	30-05-87	23-12-97
cavolo cappuccio bianco	Ocala	28-03-92	
cavolo cappuccio bianco	Spark	04-12-85	27-03-95
cavolo cappuccio bianco	Vedette	16-02-89	
cetriolino	Brooks	21-11-90	
cetriolo	Alexander	21-02-96	
cipolla	Gladiator hybrid	20-06-77	04-02-99
cipolla	Midstar	25-02-93	
cipolla	Olympian	20-11-87	04-02-99
cipolla	Snow White	25-02-93	
cipolla	Tropicana	28-03-92	
cipolla	Yellow Spanex	28-03-92	
fagiolo nano	Portico	04-12-85	27-03-95
finocchio	Brino	25-01-84	03-03-95
lattuga	Chapparral	16-02-89	
melanzana	Bull	04-12-85	27-03-95
melone	Dolcetto	21-02-94	
melone	Goldie	25-02-93	
melone	Grande Gold	21-11-90	
melone	Honeygold	21-11-90	
melone	Miguel	04-03-97	
melone	Palestro	05-10-89	
melone	Placido	04-03-97	
melone	Primero	25-02-93	
melone	Rocamiel	25-02-93	
melone	Saby	11-05-82	03-03-95
melone	Saffron	03-05-87	23-12-97
melone	Saporoso	21-11-90	
melone	Sunmarket	21-11-90	
melone	Supersun	21-11-90	
melone	Tasty Sweet	21-02-96	
peperone	Anteo	30-05-87	23-12-97
peperone	Premier	04-12-85	27-03-95
peperone	Sunrise	21-11-90	
pisello a grano rugoso	Banquet	28-03-92	
pisello a grano rugoso	Greenwave	28-03-92	
pisello a grano rugoso	Sunset	28-03-92	
pomodoro	Arizona	05-10-89	
pomodoro	Burton	21-11-90	
pomodoro	Calimba	05-10-89	
pomodoro	Cardinal	04-12-85	27-03-95
pomodoro	Dragon	04-12-85	27-03-95
pomodoro	Durpeel	15-04-86	27-03-95
pomodoro	Eva	30-05-87	23-12-97
pomodoro	Interpeel	15-04-86	27-03-95
pomodoro	Krizia	04-03-97	
pomodoro	Malaga	05-10-89	
pomodoro	Mexico	05-10-89	
pomodoro	Mikado	15-04-86	27-03-95
pomodoro	Mystro	21-11-90	
pomodoro	Mythos	25-02-93	
pomodoro	Nemaearly	31-08-88	
pomodoro	Nemalong	31-08-88	
pomodoro	Nemarock	31-08-88	
pomodoro	Nevada	05-10-89	
pomodoro	NewSetter	21-11-90	
pomodoro	Ovai red	20-06-77	04-02-99
pomodoro	Pun 82	04-12-85	27-03-95
pomodoro	Ranch	04-12-85	27-03-95
pomodoro	Red Balì	04-12-85	27-03-95
pomodoro	Red Shoulder	05-10-89	
pomodoro	RedStar	05-10-89	
pomodoro	Rio Magic	05-10-89	
pomodoro	Rio Magno	05-10-89	
pomodoro	Royal ball	15-04-86	27-03-95
pomodoro	Rubino	15-04-86	27-03-95
pomodoro	Smirne	05-10-89	
pomodoro	Sonora	05-10-89	
pomodoro	Starpack	21-11-90	
pomodoro	Suncloud	21-11-90	
pomodoro	Sunmech	05-10-89	
pomodoro	Tamech	15-04-86	27-03-95
pomodoro	Topazio	15-04-86	27-03-95
zucchino	Nerozini	05-10-89	
zucchino	Perla	11-06-88	04-02-99
zucchino	Sunzini	05-10-89	

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1421

DECRETO 1° febbraio 2000.

Cancellazione della varietà di girasole denominata Farandol dal registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali è stata iscritta, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 la varietà di girasole denominata Farandol;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole alla cancellazione di detta varietà nel relativo registro, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'articolo, di cui l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, la varietà di girasole denominata Farandol, iscritta con decreto ministeriale del 24 febbraio 1998, viene cancellata dal registro nazionale.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1422

DECRETO 1° febbraio 2000.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie di piante agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
000428	Erba medica	Hunter River	Alastorm International S.r.l. & South Australian Dep. of Agricolture	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
00447	Erba medica	Maga	Alastorm International S.r.l.	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
000497	Trifoglio alessandrino	Akenaton	Alastorm International S.r.l.	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
000503	Trifoglio incarnato	Rosa	Alastorm International S.r.l.	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
000530	Trifoglio resupinato	Marco Polo	Alastorm International S.r.l.	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
000514	Trifoglio pratense	Quinequeli	Alastorm International S.r.l. & I.N.I.A. Instituto de Investigaciones Agropecuarias	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
000343	Festuca arundinacea	Tangaroa	Alastorm International S.r.l.	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
000373	Loglio perenne	Cinquale	Alastorm International S.r.l.	Alastorm International S.r.l. & Genetseed S.A.
005575	Mais	Aidel	Deltafert S.r.l.	Fondazione Morando Bolognini
000104	Frumento tenero	Pascal	Ets Claude Camille Benoist & Venturoli Sementi S.n.c.	Ets Claude Camille Benoist & Veneturoli Sementi S.n.c. & Agroservice S.p.a.
002997	Mais	Augusto	Coopsementi	Trisler Seed Farm

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1423

DECRETO 1º febbraio 2000.

Rinnovo e cancellazione di talune varietà di specie di piante agrarie dai registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, nono comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sottoelencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2009:

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
000018	Barbabietola da zucchero	Auge	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000185	Barbabietola da zucchero	Ellen	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000191	Barbabietola da zucchero	Formula	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000193	Barbabietola da zucchero	Gianna	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000258	Barbabietola da zucchero	Record	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000260	Barbabietola da zucchero	Riviera	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000282	Barbabietola da zucchero	Susan	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000033	Barbabietola da zucchero	Umbra	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000291	Barbabietola da zucchero	Victoria	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000555	Colza	Alexis	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000564	Colza	Ceres	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000565	Colza	Cobra	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000320	Dactylis	Draga	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000328	Dactylis	Micol	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
003186	Erba medica	Giulia	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001143	Erba sudanese	Bovital	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
000144	Festuca arundinacea	Arpa	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000341	Festuca arundinacea	Samantha	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000343	Festuca arundinacea	Tangaroa	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000344	Festuca arundinacea	Tanit	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000390	Fleolo	Run	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000391	Fleolo	Sauro	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001327	Frumento duro	Peleo	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001329	Frumento duro	Plinio	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001344	Frumento duro	Ulisse	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001174	Frumento tenero	Adriano	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000405	Ginestrino	Gran San Gabriele	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000595	Girasole	Acacia	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
000978	Girasole	Fast	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001069	Girasole	Skipper	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
000359	Loglio d'Italia	Master	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000360	Loglio d'Italia	Medoacus	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000365	Loglio d'Italia	Nibbio	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000367	Loglio d'Italia	Teanna	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000373	Loglio perenne	Cinquale	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000483	Lupinella	Vala	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989

002036	Mais	Aida	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
002519	Mais	Alidile	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001376	Mais	Aligris	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001415	Mais	Barcellona	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001426	Mais	Blancor W – DK 703 W	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001500	Mais	Divina	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001502	Mais	Doge	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001508	Mais	Dracma G-4662	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001529	Mais	Every	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001534	Mais	Fabio	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001565	Mais	Gary	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001581	Mais	Great	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001593	Mais	Illinois – DK 698	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
002073	Mais	Lord	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001656	Mais	Markober	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001684	Mais	Natali	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001755	Mais	Ring	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001756	Mais	River Hy	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001769	Mais	Rosai	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001790	Mais	Scott	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001799	Mais	Sierra	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001817	Mais	Spencer	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001823	Mais	Sting	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001873	Mais	Zack	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000615	Orzo distico	Baraka	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000644	Orzo distico	Tea	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000660	Orzo polistico	Express	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000493	Pisello da foraggio	Pianello	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
002004	Riso	Lord	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
002007	Riso	Panda	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000937	Segale	Fasto	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001984	Soia	Delta	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000784	Soia	Kobe	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001988	Soia	Miriam	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000802	Soia	Mixer	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000827	Soia	Quick	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000840	Soia	Senda	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000849	Soia	Spring	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000872	Soia	Xian	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001119	Sorgo	Arianna	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001137	Sorgo	Satriano	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989

000497	Trifoglio alessandrino	Akenaton	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000520	Trifoglio bianco	King	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000501	Trifoglio ibrido	Levante	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000503	Trifoglio incarnato	Rosa	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000530	Trifoglio persico	Marco Polo	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000513	Trifoglio pratense	Perseo	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000541	Veccia comune	Josè	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989

Art. 2

A norma dell'articolo 17 bis, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n° 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n° 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n° 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
000166	Barbabietola da zucchero	Candy	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000169	Barbabietola da zucchero	Cercostop	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000228	Barbabietola da zucchero	Medea	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000262	Barbabietola da zucchero	Rizostop	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000292	Barbabietola da zucchero	Vigortop	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000560	Colza	Arabella	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001281	Frumento duro	Alcantara	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001283	Frumento duro	Ambral	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001287	Frumento duro	Antas	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001300	Frumento duro	Celso	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001319	Frumento duro	Martino	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001322	Frumento duro	Mito	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001324	Frumento duro	Nepal	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001338	Frumento duro	S. Alberto	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001339	Frumento duro	S. Paolo	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001197	Frumento tenero	Dardo	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
002021	Frumento tenero	Lucia	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001234	Frumento tenero	Mirtos	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001249	Frumento tenero	Renania	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000950	Girasole	Azov	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989

000958	Girasole	Carol	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001008	Girasole	Iris	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001009	Girasole	Iron	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001963	Girasole	Joy	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001065	Girasole	Sella	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001068	Girasole	Sempione	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001071	Girasole	Solanka	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001074	Girasole	Soldino	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001075	Girasole	Soldor	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001084	Girasole	Sorasol	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001102	Girasole	Ural	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001369	Mais	Alcober	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001378	Mais	Alios	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001383	Mais	Alyson	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001393	Mais	Ardy	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001394	Mais	Arider	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001429	Mais	Bolt	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001431	Mais	Bondy	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001451	Mais	Celtis	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001494	Mais	Denni	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001503	Mais	Dole	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001517	Mais	Elegans	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001540	Mais	Feeling (o2)	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001603	Mais	Jedi	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001608	Mais	July	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
002071	Mais	Lady	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001638	Mais	Lola (wx)	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001639	Mais	Look	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001641	Mais	Loriot (wx)	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001652	Mais	Manager	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001668	Mais	Milford	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001679	Mais	Molto	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001685	Mais	Navajo	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001742	Mais	Professional	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001750	Mais	Regen	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001771	Mais	Roxis	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001775	Mais	Runner	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001786	Mais	Sandy	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
002091	Mais	Sprint	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001824	Mais	Stratos	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001827	Mais	Swan (w)	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989

002050	Mais	Trampas	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
002592	Mais	Ulis	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001858	Mais	Vandy	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000627	Orzo distico	Hulda	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000634	Orzo distico	Mette	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000679	Orzo polistico	Salve	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001884	Patata	Adora	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001887	Patata	Aphrodite	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001910	Patata	Escort	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001928	Patata	Mondial	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001929	Patata	Morene	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001930	Patata	Obelix	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001943	Patata	Timate	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001945	Patata	Van Gogh	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
000877	Riso	Alba	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000920	Riso	Roncolo	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
002010	Riso	Star	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001979	Soia	Argenta	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001980	Soia	Astra	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001982	Soia	Baron	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000710	Soia	California	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000714	Soia	Candida	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000725	Soia	Cometa	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000733	Soia	Diana	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000741	Soia	Europa	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000746	Soia	Fanny	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000747	Soia	Fatima	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000754	Soia	Frisco	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000763	Soia	Gerry	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000767	Soia	Gloria	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000774	Soia	Ines	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000778	Soia	Jaguar	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000785	Soia	Kushiro	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000792	Soia	Luna	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001989	Soia	Mogador	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000808	Soia	Nettunia	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000809	Soia	Nevada	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000765	Soia	Papeete	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000829	Soia	Renna	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000838	Soia	Sava	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000839	Soia	Selenia	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989

000842	Soia	Silea	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000845	Soia	Sloop	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000848	Soia	Solaria	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
000854	Soia	Taipei	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989
001130	Sorgo	Hazera 4	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001150	Sorgo	Hazera 6078-Matador	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001135	Sorgo	Monteverde	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001162	Sorgo	Vidan 697	16.02.1989	n° 262 del 9.11.1989
001164	Triticale	Campo	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 17 bis, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n° 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n° 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n° 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato articolo 17/bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2002.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
001336	Frumento duro	Simeto	31.08.1988	n° 16 del 20.01.1989
001835	Mais	Texano	20.12.1988	n° 61 del 14.03.1989

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1424

DECRETO 1° febbraio 2000.

Iscrizione di varietà di specie di piante orticole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 18 gennaio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria	Starlet	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Cavolo verza	Savoy Emperor	S.A.I.S. S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Cipolla	Cinzia	Isi Sementi S.p.a. - loc. Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Cipolla	Red Mech	Isi Sementi S.p.a. - loc. Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Fagiolo nano	Fantasia	Olter S.r.l. - Corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Fagiolo nano	Mirabile	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via di Corticella, 133 - 40129 Bologna
Fagiolo nano	Talento	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via di Corticella, 133 - 40129 Bologna
Fagiolo rampicante	Perseus	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia - Via Montesanto, 15/6 - 34170 Gorizia
Fagiolo rampicante	Polaris	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia - Via Montesanto, 15/6 - 34170 Gorizia
Melone	Giulia	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Melone	Vesna	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Peperone	Arenaria	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Peperone	Bronx	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Peperone	Graffito	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Peperone	Icaro	Olter S.r.l. - Corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Peperone	Rider	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Pomodoro	Admiral	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 43100 Parma
Pomodoro	Altavilla	Isi Sementi S.p.a. - loc. Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Pomodoro	Carmos	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Pomodoro	Duplo	S.A.I.S. S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (ForIì)
Pomodoro	Fenix	C.R.P.V. Soc. coop. a r.l. - Via Vicinale Monticino, 1969 - 47020 Diegaro di Cesena (Forlì)
Pomodoro	Fulmine	Olter S.r.l. - Corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Pomodoro	Kiros	Cirio Ricerche S.c.p.a. - La Fagianeria - 81015 Piana di Monte Verna (Caserta)
Pomodoro	Letos	Peotee Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Pomodoro	Liguria	Isi Sementi S.p.a. - loc. Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Pomodoro	Or Altedo	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Pomodoro	Or Aran	Ortpncerca S.r.l. - Via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Pomodoro	Or Gran Borghese	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Pomodoro	Pilar	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Pomodoro	Timos	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Zucchino	Dante	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Zucchino	Duccio	Peotec Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma
Zucchino	Giano	Peotee Seeds S.r.l. - V.le Basetti, 14 - 43100 Parma

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1425

DECRETO 1º febbraio 2000.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 de 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero	
Iris Ebe Altea	SES Europe n.v. s.a. - Massa Lombarda
Porto Rico Monte Bianco	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH (D) e Semenitala S.r.l. - Reggio Emila
Carisma Adriatica	Società produttori sementi di Bologna
Paola Milena Viola	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG (D) e KWS Italia S.p.a. - Bologna Chiara
	Palma
	Danisco Seed (DK)
Manila Flores	
Levante Scirocco Libeccio Maestrale	D.J. Van der Have B.V. (NL)
Dorico Dorhill	Novartis Seeds AB (S)
Colza	
Annette Felicita	Semundo Saatzucht GmbH (D)
Okapi Colibrì	Verneuil Recherche (F)
Rialto Ramiro Fresco Pluchino Rosko Lombard Fanfare Pilgrim Ikarus	Raps GbR Saatzucht Lundsgaard (D)
Prestige Faro Jelka (idonea all'uso foraggero)	P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard (D)
Aurore	Rustica Prograin Genetique (F)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Elvis Esterel Rodin Rubens	
Rimbaud CMS [ibrido maschio sterile dell'associazione varietale Rimbaud (70%Rimbaud CMS, 30%RPC 684)]	
RPC684 (impollinante di Rimbaud CMS)	
Skampi Balti	Caussade Semences Z.I. (F)
Calgari CMS [ibrido maschio sterile dell'associazione varietale Calgari (80%Calgari CMS, 10%CSPOL 1, 10%CSPOL 2)]	
CSPOL 1 (impollinante di Calgari CMS)	
CSPOL 2 (impollinante di Calgari CMS)	
Patata	
Xantia	Hettema B.V. (NL)
Perfecto	Stet Holland Research B.V. (NL)
Innovator	B.V. de ZPC (NL)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1426

DECRETO 1° febbraio 2000.

Iscrizione di varietà di mais nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006392	Abacus	600	HS	Advanta Italia S.p.a. (I)
006008	Acros	600	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006280	Adige	500	HS	Asgrow Seed Co. (USA)
006337	Adrian	400	HS	Verneuil Recherche (F)
006426	Adriena	400	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006073	ADV666	600	HS	Advanta Italia S.p.a. (I)
006390	ADV8310	500	HS	Advanta Italia S.p.a. (I)
006377	Airola	400	HS	Stefanoni Clara (I)
006087	Alboran	300	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006075	Alcazar	400	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006293	Ampere	500	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006350	Annibale	600	HS	Agritrading S.r.l. (I)
005982	Aranda	700	HS	S.I.S. Società italiana sementi S.p.a. (I) & Agritrading S.r.l. (I)
006277	Arno	500	HS	Asgrow Seed Co. (USA)
006343	Aruba	200	HS	Verneuil Recherche (F)
006340	Balata	200	HS	Verneuil Recherche (F)
006056	Bari	200	HS	Caussade Semences (F)
006398	Barney	600	HS	Agritrading S.r.l. (I)
006413	Bellamido	600	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)
006353	Bernina	700	HS	Kws Italia S.p.a. (I)
006308	Brennero	600	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006064	Calgi	200	HT	Caussade Semences (F)
006360	Canpan	200	HS	Pau Semences (F)
006375	Cellina	300	HS	Stefanoni Clara (I)
006334	Century	500	HS	Verneuil Recherche (F)
006315	Cirone	500	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006408	Corniola	300	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)
006007	Cotos	600	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006385	Degas	500	HS	Triumph Seed Co. Inc. (USA)
005993	DK355	200	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
005992	DK405	200	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006002	DK431	200	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
005991	DK440	300	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
005990	DK525	400	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
005995	DK537	400	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006001	DK560WX	400	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006000	DK585	500	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
005999	DK617	500	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
005997	DK647	600	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006003	Dromos	700	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006085	Elysis	200	HT	Rustica Prograin Genetique (F)
006425	Estero	400	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006358	Exquis	300	HS	Pau Semences (F)
006300	Ferrer	700	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006344	Fiesta	200	HS	Verneuil Recherche (F)
006329	Floridor	300	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft (D)
005989	Geral	500	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006109	Goldalin	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006107	Goldbrax	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006112	Goldinda	300	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006114	Goldisan	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006111	Goldrake	300	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006113	Goldrose	300	HT	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006303	Gottardo	700	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006346	Gozo	200	HT	Verneuil Recherche (F)
006296	Helder	600	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006078	Huebra	500	HS	Pau Semences (F)
006091	Iroko	300	HT	Semundo Saatzucht Gmbh (D)
006276	Isonzo	500	HS	Asgrow Seed Co. (USA)
006104	Itabuma	300	HS	Semameris Chile Ltda (CL)
006060	Kianti	300	HS	Caussade Semences (F)
006071	Kipling	500	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006397	Kurt	300	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)
006301	LG23.52 Alijet	300	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006291	LG25.92 Alistar	500	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006294	LG26.40 Alival	600	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006297	LG26.90 Aligore	600	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006299	LG27.12 Alipronto	600	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
005987	Lindos	600	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia S.p.a. (I)
006082	Lipari	400	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006089	Lorica	400	HS	Azienda Agricola Galletti (I)
006092	Madi	300	HT	Semundo Saatzucht Gmbh (D)
006405	Mediano	400	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)
006295	Meduno	600	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006026	Nagoya	200	HT	Maisadour (F)

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006024	Napoleon	200	HS	Maisadour (F)
006061	Natti	300	HS	Caussade Semences (F)
006307	Nigra	600	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006325	Oaxaca	200	HS	Panam Semences (F)
006342	Obi	300	HS	Verneuil Recherche (F)
006381	Olmec	600	HS	Agritrading S.r.l. (I)
006419	Oracio	600	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006336	Orezza	400	HS	Verneuil Recherche (F)
006388	Orgiano	200	Varietà	C.M.G.P.A. S.r.l. (I)
006335	Ovation	500	HS	Verneuil Recherche (F)
006418	Palacio	600	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006389	Palia	300	HS	MBS Inc. (USA)
006333	Parnas	600	HS	Verneuil Recherche (F)
006416	Pasodoble	700	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)
006011	Pekin	300	HS	Maisadour (F)
006055	Permi	500	HS	Caussade Semences (F)
006028	Pibrac	600	HS	Maisadour (F)
006399	Pirgos	300	HT	Institut Za Kukuruz Zemun Polje (YU)
006019	Pixel	200	HS	Maisadour (F)
006072	Plinio	700	HS	Novartis Seeds S.A (F) & Agritrading S.r.l. (I)
006025	Pontiac	200	HS	Maisadour (F)
006309	Pordoi	600	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006016	Postel	500	HS	Maisadour (F)
006039	PR32A68	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006037	PR33J24	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006043	PR33J56	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006044	PR33P66	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006042	PR34B23	500	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006041	PR34F02	500	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006035	PR34V98	500	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006045	PR34W67	500	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006040	PR35R16	400	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)
006420	Pratic	600	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006305	Predil	700	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006014	Racine	300	HS	Maisadour (F)
006311	Radici	600	HS	Kws Italia S.p.a (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006029	Riche	600	HS	Maisadour (F)
006324	Sanantonio	500	HS	Panam Semences (F)
006065	Saxi	200	HT	Caussade Semences (F)
006423	Sideral	400	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006314	Simplon	500	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)
006347	Skidi	700	HS	Agritrading S.r.l. (I)
006422	Stalone	600	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006328	Tampico	400	HS	Panam Semences (F)
006074	Telemac	700	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006292	Tezzano	500	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006396	Tiara 235	200	HT	Zeainvent (SK) & Laboulet Semences (F)
006359	Tirolia	300	HS	Pau Semences (F)
006376	Trichiana	300	HS	Stefanoni Clara (I)
006429	Tulip	300	HS	Corn States Int. sarl (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. (USA)
006417	Ultrared	300	HS	Kws Italia S.p.a. (I)
006384	Van Gogh	600	HS	Triumph Seed Co. Inc. (USA)
006406	VS 23	300	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)
006095	VH 604	600	HS	Agritrading S.r.l. (I)
006298	Vicino	600	HS	Emilseme S.p.a. (I) & Limagrain Genetics Corp. (USA)
006386	WX 96402	400	HS	Wyffels Hybrids Inc. (USA)
006310	Zigana	600	HS	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1427

DECRETO 1° febbraio 2000.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norrna dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole in ordine alle richieste presentate, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, è modificata come di seguito indicato:

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
melone	Sunnyloupe	05-10-89	
melone	Sweet Summer	05-10-89	
melone	Zenith	05-10-89	
pomodoro	Nemarzano	31-08-88	

da: A.L. Castle Inc. - 190 Mast Street, Morgan Hill, California, USA;

a: Nunza b.v. - P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Paesi Bassi;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
anguria	Crisby	11-06-88	04-02-99
anguria	Samos	11-06-88	04-02-99
carota	Rinascita	21-02-94	
pisello a grano rugoso	Karina	12-12-78	13-10-90
pomodoro	Red Hunter	11-06-88	04-02-99
zucchino	Giada	21-11-90	

da: Sementi Nunhems S.r.l. - Via Ghiarone 2, Sant'Agata Bolognese (Bologna);

a: Nunza b.v. - P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Paesi Bassi;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
zucchino	Dorico	11-06-88	04-02-99

da: Peotec Seeds S.r.l. - Viale Basetti, 14, 43100 Parma;

a: Nunza b.v. - P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Paesi Bassi;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
melone	Antares	25-02-93	
melone	Carson	25-02-93	
pomodoro	Ellis	21-02-94	
pomodoro	Insalataro	31-12-92	
pomodoro	Red peel	30-05-87	23-12-97
zucchino	Chiara	14-02-92	
zucchino	Guelfo	25-02-93	
zucchino	Spidy	11-05-82	14-11-92

da: Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Via Provinciale 42/44, 43018 Sissa (Parma);

a: Nunza b.v. - P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Paesi Bassi;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
cetriolo	Lafayette	21-02-96	
cetriolo	Napoleon	21-02-96	
cipolla	Alabaster	14-10-98	
cipolla	Blanco Duro	28-03-92	
cipolla	Cima hybrid	20-06-77	04-02-99
cipolla	Cimarron	28-03-92	
cipolla	Early Supreme	27-10-95	
cipolla	Magnum	25-02-93	
cipolla	Paragon	25-02-93	
cipolla	Rojo	27-10-95	
cipolla	Simcoe	25-02-93	
cipolla	Sweet Winter	28-03-92	
cipolla	Vaquero	04-03-97	

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
melone	Fantasy	30-05-87	23-12-97
melone	Kronos	04-03-97	
melone	Myrtos	04-03-97	
melone	Nicobar	04-03-97	
pomodoro	Big Pack	21-11-90	
pomodoro	Casa del Sol	04-03-97	
pomodoro	Chunky	30-05-87	23-12-97
pomodoro	Dianapeel	05-10-89	
pomodoro	Early Long	25-02-93	
pomodoro	Extradurmande	21-11-90	
pomodoro	Falcon	25-02-93	
pomodoro	Gypsy	04-03-97	
pomodoro	Itallong	25-02-93	
pomodoro	Marzanpeel	05-10-89	
pomodoro	Maxiroma	21-11-90	
pomodoro	Mistic	15-04-86	27-03-95
pomodoro	Mogambo	25-02-93	
pomodoro	New Prince	21-11-90	
pomodoro	Novapeel	21-11-90	
pomodoro	Peelandia	21-11-90	
pomodoro	Primo Early	25-02-93	
pomodoro	Raider	25-02-93	
pomodoro	Rebecca	04-03-97	
pomodoro	Shady Lady	25-02-93	
pomodoro	Super Canner	25-02-93	
zucchino	Clarabella	21-11-90	
zucchino	Eminent	20-11-87	04-02-99
zucchino	Envoy	05-10-89	

da: Sunseeds LTD - P.O. Box 2078, Morgan Hill, California, USA;
a: Nunza b.v. - P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Paesi Bassi;

Specie	Varietà	D.M di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
pomodoro	Pelatino	21-11-90	
pomodoro	Pelato	21-11-90	
pomodoro	Tarifa	21-11-90	

da: Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo 11, 43100 Parma;
a: Nunza b.v. - P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Paesi Bassi;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
anguria	Mara	21-02-94	
anguria	Planet	21-02-94	
anguria	Puma	25-02-93	
anguria	Tiger	31-12-92	
carota	Spider	21-02-94	
cavolfiore	Cardin (ant. Cardinal)	14-11-92	
cavolo broccolo	Frontiera	21-02-94	
cetriolino	Griny	21-11-90	
cetriolo	Nory	11-05-82	14-11-92
cicoria	Floriana	20-03-95	
cicoria	Gardenise	21-02-94	
cicoria	Ginevra	25-02-93	
fagiolo nano	Flash	30-05-87	23-12-97
fagiolo nano	Rambo	30-05-87	23-12-97
fagiolo rampicante	Superstar	14-02-92	
fagiolo rampicante	Vampire	28-12-84	03-03-95
lattuga	Manor	31-12-92	
lattuga	Sarah	31-12-92	
lattuga	Terry	21-02-94	
lattuga	Tundra	31-12-92	
melanzana	Betty	21-02-94	
melanzana	Ebany	11-05-82	14-11-92
melanzana	Morisca	21-02-94	
melanzana	Onita	20-03-81	10-04-92
melone	Griffin	25-02-93	
melone	Roy	21-02-94	
melone	Samba	21-02-94	
melone	Silver	31-12-92	
peperone	Boxer	20-03-95	
peperone	Dailygold	20-03-81	10-04-92
peperone	Falcon	25-02-93	
peperone	Flipper	21-02-94	
peperone	Lucky	21-11-90	
peperone	Magenta	21-02-94	
peperone	Mistral	25-02-93	
peperone	Niko	21-02-94	
peperone	Redy	11-05-82	14-11-92
peperone	Rodor	20-03-81	10-04-92
peperone	Rubro	30-05-87	23-12-97
peperone	Satan	31-12-92	
peperone	Sultan	21-02-94	
pomodoro	Abaco	21-11-90	
pomodoro	Arnika	20-03-95	
pomodoro	Aspion	31-12-92	
pomodoro	Atomic	20-03-95	
pomodoro	Avenue	21-02-94	
pomodoro	Carrera	21-02-94	
pomodoro	Genesis	21-02-94	
pomodoro	Gibson	21-02-94	
pomodoro	Goblin	25-02-93	
pomodoro	Golf	20-03-95	
pomodoro	Iride	30-05-87	23-12-97
pomodoro	Petra	21-02-94	
pomodoro	Proton	21-02-94	
pomodoro	Ribes	20-03-95	
pomodoro	Scarlet	20-03-95	
pomodoro	Tess	31-12-92	
pomodoro	Tony	21-11-90	
pomodoro	Turner	21-02-94	
pomodoro	Unicum	11-05-82	14-11-92
pomodoro	Virtus	25-02-93	
pomodoro	Zeppelin	21-02-94	
ravanello	Miramare	22-06-91	
spinacio	Excalibur	14-11-92	
spinacio	Rock	14-02-92	
zucchino	Ascot	20-03-95	
zucchino	Panter	14-02-92	
zucchino	Smeraldo	20-03-95	

da: Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Via Provinciale 42/44, 43018 Sissa (Parma);
a: Peotec Seeds S.r.l. - Viale Basetti 14, 43100 Parma;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
anguria	Amanda	20-03-95	
anguria	Elisir	25-02-93	
cece	Bianco Catanese	25-02-93	
cece	Rubino	25-02-93	
cipolla	Gialla di S. Ilario	20-03-95	
cipolla	Precoce di Sicilia	25-02-93	
finocchio	Fenicio	20-03-95	
lattuga	Monnalisa	20-03-95	
melone	Dorine	20-03-95	
peperone	Fabiola	20-03-95	
peperone	Piccadilly	20-03-95	
peperone	Toppy	25-02-93	
pomodoro	Cirillo	20-03-95	
pomodoro	Ester	20-03-95	
pomodoro	Fedra	25-02-93	
pomodoro	Moana	25-02-93	
pomodoro	Pachino	20-03-95	
zucchino	Princess	20-03-95	

da: Comes S.p.a. - Piazza della Marina 1, 00196 Roma;
a: Cois '94 S.r.l. - Corso Sicilia 24, 95100 Catania;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
peperone	Giallo Duemila	21-11-90	
peperone	Rosso Duemila	21-11-90	
pomodoro	Bengala	20-03-95	
pomodoro	Dallas	20-03-95	
pomodoro	Gazzella	20-03-95	
pomodoro	Giocondo	21-11-90	
pomodoro	Golden Moon	20-03-95	

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
pomodoro	Kardinal	20-03-95	
pomodoro	Mandarin	20-03-95	
pomodoro	Mark Oro	21-11-90	
pomodoro	Remo	20-03-95	
pomodoro	Savana	20-03-95	
pomodoro	Tombolino	20-03-95	

da: Mario Faraone Mennella - Via Nazionale, 360 - 80059 Torre del Greco (Napoli);

a: MFM International S.r.l. - Via del Monte, 7 - 80059 Torre del Greco (Napoli);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
bietola da coste	Verde a costa bianca 3	22-06-91	

da: Consorzio Agrario Provinciale di Parma - Parma, Olter S.r.l. - Asti, De Corato Sementi - Andria (Bari), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Sluis e Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi), Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Sissa (Parma);

a: Consorzio Agrario Provinciale di Parma - Parma, Olter S.r.l. - Asti, De Corato Sementi - Andria (Bari), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Sluis & Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi), Peotec Seeds S.r.l. - Parma;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
carota	Nantese 2	22-06-91	

da: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì), S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Larosa Emanuele - Andria (Bari), De Corato Sementi - Andria (Bari), Four S.r.l. - Bolzano, Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Sluis & Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi), Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma);

a: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì), S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), De Corato Sementi - Andria (Bari), Four S.r.l. - Bolzano, Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Sluis e Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
carota	Nantese 3	22-06-91	

da: Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Sissa (Parma), Sluis & Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi), Enza Zaden De Enkhuizer Zaandhandel BV - Enkhuizen (Paesi Bassi);

a: Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Sluis & Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi), Enza Zaden De Enkhuizer Zaandhandel BV - Enkhuizen (Paesi Bassi);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
indivia scarola	Bionda foglie di lattuga	20-06-77	22-06-91

da: De Corato Sementi - Andria (Bari), Four S.r.l. - Bolzano, Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Sissa (Parma);

a: De Corato Sementi - Andria (Bari), Four S.r.l. - Bolzano;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
lattuga	Batavia bionda a bordo rosso 3	22-06-91	

da: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Sissa (Parma);

a: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì),

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
lattuga	Estiva di Kagran 3	22-06-91	

da: Consorzio Agrario Provinciale di Parma - Parma, S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Oris S.p.a. - Milano, Four S.r.l. - Bolzano, Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Sissa (Parma);

a: Consorzio Agrario Provinciale di Parma - Parma, S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Oris S.p.a. - Milano, Four S.r.l. - Bolzano;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
peperone	Quadrato d'Asti rosso	20-06-77	22-06-91

da: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), F.lli Ingegnoli S.p.a. - Milano, Four S.r.l. - Bolzano, Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a - Sissa (Parma);

a: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), F.lli Ingegnoli S.p.a. - Milano, Four S.r.l. - Bolzano;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
bietola da coste	Verde a costa bianca 2	22-06-91	

da: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì), S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Larosa Emanuele - Andria (Bari), Four S.r.l. - Bolzano;

a: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì), S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Four S.r.l. - Bolzano;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
bietola da orto	Egitto migliorata	20-06-77	22-06-91

da: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì), S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Larosa Emanuele - Andria (Bari), Sluis e Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi);

a: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì), S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Sluis e Groot Research - Enkhuizen (Paesi Bassi);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
cavolo cappuccio bianco	Mercato di Copenhagen 2	22-06-91	

da: Larosa Emanuele - Andria (Bari), De Corato Sementi - Andria (Bari);

a: De Corato Sementi - Andria (Bari);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
cavolo verza	Di Vertus 2	22-06-91	

da: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì), Larosa Emanuele - Andria (Bari);

a: Anseme S.r.l. - Cesena (Forlì);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
cetriolo	Della Cina	20-06-77	22-06-91

da: Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Larosa Emanuele - Andria (Bari);

a: Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
cipolla	Tonda musona	22-06-91	

da: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Larosa Emanuele - Andria (Bari), ISI Sementi S.p.a - Fidenza (Parma), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì);

a: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
lattuga	Lentissima a montare 2	22-06-91	

da: Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Larosa Emanuele - Andria (Bari), Oris S.p.a. - Milano, Four S.r.l. - Bolzano;

a: Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Oris S.p.a. - Milano, Four S.r.l. - Bolzano;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
melanzana	Violetta lunga 3	22-06-91	

da : S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Larosa Emanuele - Andria (Bari), Four S.r.l. - Bolzano, Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi;

a: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Four S.r.l. - Bolzano, Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì), Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
melone	Rugoso di Cosenza giallo	20-06-77	22-06-91

da S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì), Larosa Emanuele - Andria (Bari);

a: S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
peperone	Yolo Wonder (T.M.R.)	20-06-77	22-06-91

da: Asgrow Italia S.p.a. - Lodi;

a: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi;

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
pomodoro	S. Marzano 3	22-06-91	

da: Mario Faraone Mennella - Torre del Greco (Napoli), ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì);

a: MFM International S.r.l. - 80059 Torre del Greco (Napoli), ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
porro	Gigante d'inverno 2	22-06-91	

da: Larosa Emanuele - Andria (Bari), Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì);

a: Sativa Soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì);

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo dell'iscrizione
—	—	—	—
spinacio	Gigante d'inverno	20-06-77	22-06-91

da: Larosa Emanuele - Andria (Bari), Four S.r.l. - Bolzano;

a: Four S.r.l. - Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1428

DECRETO 1° febbraio 2000.

Rinnovo e cancellazione di talune varietà di specie di piante orticole dai registri delle varietà di prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, in particolare l'art. 17-*bis*, quarto e quinto comma, che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 18 gennaio 2000;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, nono comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione ai registri nazionali delle sotto elencate varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2009:

Specie	Varietà	D.M di iscrizione
cavolo cappuccio bianco	Jove	16 febbraio 1989
cipolla	Maestro	16 febbraio 1989
finocchio	Fedro	16 febbraio 1989
finocchio	Marco	16 febbraio 1989
lattuga	Classic	16 febbraio 1989
lattuga	Coolguard	16 febbraio 1989
lattuga	Tortuga	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Stirone	16 febbraio 1989
pomodoro	Ben-Hur	31 agosto 1988
pomodoro	Gulliver	31 agosto 1988
pomodoro	Marecchia	31 agosto 1988
pomodoro	Pomored	31 agosto 1988
pomodoro	Rando	31 agosto 1988
pomodoro	Red Sun	31 agosto 1988
pomodoro	Savio	31 agosto 1988
pomodoro	Snake (ant. Paranà)	31 agosto 1988
pomodoro	Soleado	31 agosto 1988
pomodoro	Tampico	31 agosto 1988
pomodoro	Urania	31 agosto 1988

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	Varietà	D.M di iscrizione
cavolo broccolo	Perseus	16 febbraio 1989
cipolla	Titania	16 febbraio 1989
fava	Ballatore	16 febbraio 1989
lattuga	Lusiana	16 febbraio 1989
lattuga	Martha	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Kong	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Lamone	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Savena	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Secchia	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Taro	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Tartaro	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Tidone	16 febbraio 1989
pisello a grano rugoso	Trebbia	16 febbraio 1989
pomodoro	Centurion	31 agosto 1988
pomodoro	Gange	31 agosto 1988
pomodoro	Liri	31 agosto 1988
pomodoro	Nemarzano	31 agosto 1988
spinacio	Manta	16 febbraio 1989

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi.

ai sensi del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2002:

Specie	Varietà	D.M di iscrizione
lattuga	Bix	16 febbraio 1989
lattuga	Cyprus	16 febbraio 1989
pomodoro	Rumba	31 agosto 1988
spinacio	Meridian (ant. Carpio)	16 febbraio 1989

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1429

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano, in Sorano, unità di Sorano. (Decreto n. 27506).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, dalla ditta S.c a r.l. Caseificio sociale di Sorano;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, della ditta S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano, sede in Sorano, località La Fratta (Grosseto), unità di Sorano, località La Fratta (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1220

DECRETO 10 dicembre 1999.

Proroga del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, in Milano, unità di Milano e Nerviano. (Decreto n. 27507).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 maggio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 ottobre 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 14 ottobre 1997-13 ottobre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 ottobre 1998 al 13 ottobre 1999, dalla ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 ottobre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 14 ottobre 1998 al 13 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, sede in Milano, unità di Milano e Nerviano (Milano).

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1221

DECRETO 10 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Elco, in Capena, unità di Carsoli. (Decreto n. 27508).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 maggio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 5 maggio 1998-4 maggio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 maggio 1999 al 4 novembre 1999, dalla ditta S.p.a. Elco;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 5 maggio 1999 al 4 novembre 1999, della ditta S.p.a. Elco, sede in Capena (Roma), unità di Carsoli (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1222

DECRETO 10 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino, in Milano, unità di Grandate. (Decreto n. 27509).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro n. 1 lavoro, foglio n. 249 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1996, n. 191;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 1998, registro n. 1 lavoro, foglio n. 211;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, già prevista dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio n. 363;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, dalla ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, della ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino, sede in Milano, unità di Grandate (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1223

DECRETO 10 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, in Carpineti, unità di Carpineti. (Decreto n. 27510).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione azienzale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 27 maggio 2000, dalla ditta S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periopo dal 31 maggio 1999 al 27 maggio 2000, della ditta S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, sede in Carpineti (Reggio Emilia), unità di Carpineti (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1224

DECRETO 10 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana, in Borgo Valsugana, unità di Trento. (Decreto n. 27511).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2000, della ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana, sede in Borgo Valsugana (Trento), unità di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1225

DECRETO 14 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro, in Zola Predosa, unità di Zola Predosa. (Decreto n. 27514).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Viro, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 29 marzo 1999, il suddetto trattamento ;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro, con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa (Bologna) (NID 9908BO0028), per un massimo di 38 unità lavorative, per il periodo dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999 con decorrenza 29 settembre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1226

DECRETO 14 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag Italimpianti, in Genova, unità di Genova. (Decreto n. 27515).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Demag Italimpianti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag Italimpianti, con sede in via di Francia, 1 - Genova, unità di Genova (NID 9904GE0031), per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1999 con decorrenza 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1227

DECRETO 14 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, in Roma, unità di Bari, Caltanissetta, Enna cantiere, Messina uffici e cantiere, Palermo cantiere, Patti, Siracusa e Trapani. (Decreto n. 27516).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Telecom Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio ;

Vista la delibera del C.I.P.E. 18 ottobre 1994 nella parte in cui si fa riferimento, in casi di crisi aziendale, ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, che incidano direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4;

Valutato che l'azienda in argomento risponde alla fattispecie sopracitata e prevista dalla richiamata delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma, unità di Bari (NID 9916BA0017), per un massimo di 40 unità lavorative, Caltanisetta (NID 9919CL0002), per un massimo di 34 unità lavorative, Enna cantiere (NID 9919EN0003), per un massimo di 21 unità lavorative, Messina uffici e cantiere, per un massimo di 93 unità lavorative, Palermo cantiere (NID 9919PA0013), per un massimo di 61 unità lavorative, Patti (Messina), per un massimo di 19 unità lavorative, Siracusa (NID 9919SR0007), per un massimo di 28 unità lavorative, Trapani (NID 9919TP0001), per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 26869.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1228

DECRETO 14 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, in Rozzano-Milanofiori, unità magazzino UPIM di Casandrino. (Decreto n. 27517).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 1994, e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1992, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio ;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999.

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità magazzino UPIM di Casandrino (Napoli), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 19 luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 novembre 1999, n. 27380.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1229

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, in Carpineti, unità di Carpineti. (Decreto n. 27518).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale. in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, con sede in Carpineti (Reggio Emilia), unità Carpineti Reggio Emilia (NID 9908RE0007), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 31 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1230

DECRETO 14 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pharmacia e Upjohn, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27519).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 maggio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 14 ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unità di Milano (NID 9803MI0163), per un massimo di 21 unità lavorative; Nerviano (Milano) (NID 9803MI0163), per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 14 ottobre 1998 al 13 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1998, con decorrenza 14 ottobre 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1231

DECRETO 14 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elco, in Capena, unità di Carsoli. (Decreto n. 27520).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elco, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma), unità di Carsoli (L'Aquila) (NID 9913AQ0010), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 5 maggio 1999 al 4 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1999, con decorrenza 5 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1232

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano, in Sorano, unità di Sorano. (Decreto n. 27521).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano con sede in Sorano, località La Fratta (Grosseto), unità di Sorano, località La Fratta (Grosseto) (NID 9909GR0002), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1999, con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1233

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino, in Milano, unità di Grandate. (Decreto n. 27522).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 249 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1996;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 1998, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 211;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, già prevista dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio n. 363;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino, con sede in Milano, unità di Grandate (Como) (NID 9903CO0003), per un massimo di 48 dipendenti, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1999 con decorrenza 19 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1234

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulini Filippo Maione, in Catania, unità di Catania. (Decreto n. 27523).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995, in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1997 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale presentato dalla S.p.a. Mulini Filippo Maione, è con-

cesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti sospesi dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1997 con il quale è stata concessa la proroga del suddetto trattamento per il periodo dal 2 aprile 1997 al 14 luglio 1997, decurtato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

Vista l'istanza formulata dall'azienda in parola in data 24 ottobre 1998, con la quale la stessa chiarisce che l'istanza per crisi aziendale si intendeva presentata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996;

Visto il verbale d'accordo, allegato al presente decreto e facente parte integrante del medesimo, dal quale risulta la volontà S.p.a. Mulini Filippo Maione di Catania di richiedere l'intervento C.I.G.S. per la durata di 12 mesi;

Preso atto dell'insussistenza di esuberi di personale;

Considerato che, dalla documentazione in atti, si riscontra la sussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in un'unica soluzione;

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1997, n. 22374, limitatamente all'art. 2 e il decreto ministeriale 22 maggio 1997, n. 22795.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1235

DECRETO 14 dicembre 1999

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Texfin, in Perugia, unità di Perugia. (Decreto n. 27524).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 3165/1999 del 14 settembre 1999 pronunciata dal tribunale di Perugia che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Texfin;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Texfin, con sede in Perugia, frazione Ponte Felcino, unità in Perugia (NID 9904PG0011), per un massimo di 47 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 settembre 1999 al 13 marzo 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 marzo 2000 al 13 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1236

DECRETO 14 dicembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciet, in Pratantico, unità di Ascoli Piceno, Casoria, Fermo, Firenze, Lucca e Pisa. (Decreto n. 27525).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 15 gennaio 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Ciet S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 72 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Ciet S.p.a., codice Istat 45.34.0, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 72 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ciet S.p.a., con sede legale in Pratantico (Arezzo), unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 12 lavoratori; Casoria (Napoli), per un massimo di 39 lavoratori; Fermo (Ascoli Piceno), per un massimo di 12 lavoratori; Firenze, per un massimo di 3 lavoratori; Lucca, per un massimo di 3 lavoratori e Pisa, per un massimo di 3 lavoratori, codice Istat: 45.34.0 (numero matricola I.N.P.S. 0501397308), per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1237

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tegerconf 2, in Castel Ritaldi, unità di Castel Ritaldi. (Decreto n. 27526).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 4/1999 del 28 settembre 1999 pronunciata dal tribunale di Spoleto (Perugia) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Tegerconf 2;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tegerconf 2, con sede in Castel Ritaldi, zona industriale Mercatello (Perugia), unità di Castel Ritaldi (Perugia) (NID 9904PG0012), per un massimo di 49 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 settembre 1999 al 27 marzo 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 28 marzo 2000 al 27 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1238

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fra-Pro, in Gallarate, unità di Gallarate. (Decreto n. 27527).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Fra-Pro inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 5 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 agosto 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 30 agosto 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari

a n. 50 unità, di cui n. 4 unità lavorative in part-time; una unità lavorativa da 30 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali e 3 unità lavorative da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 50 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fra-Pro, con sede in Gallarate (Varese), unità di Gallarate (Varese) (NID 9903VA0026), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 50 unità, di cui n. 4 unità lavorative in part-time: una unità lavorativa da 30 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali e 3 unità lavorative da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 50 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fra-Pro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1239

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fagnoni pronto moda di Fagnoni Silvio, in Cavriana, unità di Cavriana. (Decreto n. 27528).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Fagnoni pronto moda di Fagnoni Silvio, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 15 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 agosto 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato a 20 ore

medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fagnoni pronto moda di Fagnoni Silvio, con sede in Cavriana (Mantova), unità di Cavriana (Mantova) (NID 9903000025), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fagnoni pronto moda di Fagnoni Silvio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1240

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, in Senna Lodigiana, unità di Senna Lodigiana. (Decreto n. 27529).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Maglieria Francoise di Zuccotti Franca inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 19 ottobre 1999, relativa al periodo dal 31 agosto 1999 al 30 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto dl solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 luglio 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 31 agosto 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore indu-

stria tessile applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a n. 21 unità su un organico complessivo di n. 27 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 31 agosto 1999 al 30 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, con sede in Senna Lodigiana (Lodi), e unità di Senna Lodiana (Lodi) (NID 9903000027), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccoti Franca, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1241

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria Valsugana, in Borgo Valsugana, unità di Borgo Valsugana. (Decreto n. 27530).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 10 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria Valsugana, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unità di Borgo Valsugana (Trento) (NID 9905TN0023), per un massimo di 136 unità lavorative per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999 con decorrenza 30 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente nomativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sosponsione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1242

DECRETO 14 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, in Milano, unità nazionali. (Decreto n. 27531).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Egidio Galbani, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 maggio 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavorarori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano, unità nazionali, secondo quanto riportato negli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente provvedimento, per un massimo di 134 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

S.p.a. E. GALBANI

Personale in CIGS nel semestre 1° aprile 1999-30 settembre 1999

Provincia	Deposito	Aprile 1999 n. dip. in CIGS	Maggio 1999 n. dip. in CIGS	Giugno 1999 n. dip in CIGS	Luglio 1999 n. dip. in CIGS	Agosto 1999 n. dip. in CIGS	Settembre 1999 n. dip. in CIGS

REGIONE ABRUZZO

Provincia	Deposito	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Chieti	S. Giovanni Teatino	1	1	1	1	1	1
Chieti	Vasto	1	1	1	1	1	1
Teramo	Teramo	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 3

REGIONE BASILICATA

Provincia	Deposito	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Potenza	Potenza	2	2	2	2	2	2

Totale dipendenti in CIGS n. 2

REGIONE CALABRIA

Provincia	Deposito	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Cosenza	Rende	1	1	1	1	1	1
Catanzaro	Settingiano	4	4	4	4	4	4
Reggio Calabria	Reggio Calabria	4	4	4	4	4	4
Vibo Valentia	Vibo Valentia	2	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 11

REGIONE CAMPANIA

Provincia	Deposito	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Caserta	S. Marco Evangelista	9	9	9	9	9	9
Napoli	Napoli	1	1	1	0	0	0
Salerno	Capaccio ex Salerno	2	2	2	2	2	2
Salerno	Nocera	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia	Deposito	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Bologna	Bologna	1	1	1	1	1	1
Forlì	Forlì	1	1	1	1	1	1
Modena	Modena	1	1	1	0	0	0
Parma	Parma	2	2	2	2	2	2
Rimini	Rimini	2	2	2	2	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 7

REGIONE FRIULI-VENZIA GIULIA

Provincia	Deposito	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Udine	Tavagnacco	1	2	2	2	2	2

Totale dipendenti in CIGS n. 2

Provincia	Deposito	Aprile 1999 n. dip. in CIGS	Maggio 1999 n. dip. in CIGS	Giugno 1999 n. dip. in CIGS	Luglio 1999 n. dip. in CIGS	Agosto 1999 n. dip. in CIGS	Settembre 1999 n. dip. in CIGS
				REGIONE LAZIO			
Frosinone	Frosinone	3	3	3	3	3	3
Latina	Formia	1	1	3	3	2	3
Latina	Latina	2	2	2	2	2	2
Roma	Roma	9	9	9	9	9	9
Roma	Velletri	2	2	2	2	2	2
Viterbo	Viterbo	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 20
				REGIONE LIGURIA			
Genova	Genova	4	4	3	3	2	2
Imperia	Taggia	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 5
				REGIONE LOMBARDIA			
Milano	Milano	5	5	5	6	6	6
Varese	Busto Arsizio	—	—	—	1	2	2
Varese	Malnate	0	2	2	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 10
				REGIONE MARCHE			
Ancona	Ancona	1	1	1	1	1	1
Pesaro	Fano	2	2	2	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 3
				REGIONE PIEMONTE			
Alessandria	Alessandria	0	2	2	2	3	3
Biella	Gaglianico	1	1	1	1	1	1
Novara	S. Pietro Mosezzo	—	—	1	2	2	2
Torino	Frossasco	1	2	2	4	4	3
Torino	Torino	7	5	5	5	5	5
							Totale dipendenti in CIGS n. 17
				REGIONE PUGLIA			
Bari	Barletta	2	2	2	2	2	1
Bari	Bari ex Modugno	1	1	1	1	1	1
Brindisi	Brindisi	1	1	1	1	1	1
Foggia	Foggia	1	1	1	1	1	1
Lecce	Lecce	4	4	4	4	4	4
							Totale dipendenti in CIGS n. 9

Provincia	Deposito	Aprile 1999 n. dip. in CIGS	Maggio 1999 n. dip. in CIGS	Giugno 1999 n. dip. in CIGS	Luglio 1999 n. dip. in CIGS	Agosto 1999 n. dip. in CIGS	Settembre 1999 n. dip. in CIGS

REGIONE SARDEGNA

Provincia	Deposito	Aprile 1999	Maggio 1999	Giugno 1999	Luglio 1999	Agosto 1999	Settembre 1999
Cagliari	Cagliari	5	5	5	4	5	5

Totale dipendenti in CIGS n. 5

REGIONE SICILIA

Provincia	Deposito	Aprile 1999	Maggio 1999	Giugno 1999	Luglio 1999	Agosto 1999	Settembre 1999
Agrigento	Sciacca	2	2	2	2	2	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	1	1	1	1	1
Caltanissetta	Gela	1	1	1	1	1	1
Catania	Misterbianco	4	4	4	4	4	4
Messina	Giardini Naxos	1	1	1	1	1	1
Messina	Milazzo	3	3	3	3	3	3
Palermo	Villabate	2	2	2	2	2	2
Ragusa	Ragusa	2	2	2	2	2	2
Siracusa	Siracusa	2	2	2	2	1	2
Trapani	Trapani	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 19

REGIONE TOSCANA

Provincia	Deposito	Aprile 1999	Maggio 1999	Giugno 1999	Luglio 1999	Agosto 1999	Settembre 1999
Arezzo	Arezzo	1	1	1	1	1	1
Lucca	Capannori	1	1	1	1	1	1
Massa Carrara	Massa	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia	Deposito	Aprile 1999	Maggio 1999	Giugno 1999	Luglio 1999	Agosto 1999	Settembre 1999
Trento	Trento	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 1

REGIONE UMBRIA

Provincia	Deposito	Aprile 1999	Maggio 1999	Giugno 1999	Luglio 1999	Agosto 1999	Settembre 1999
Terni	Terni	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 1

REGIONE VENETO

Provincia	Deposito	Aprile 1999	Maggio 1999	Giugno 1999	Luglio 1999	Agosto 1999	Settembre 1999
Rovigo	Rovigo	1	1	1	1	1	1
Vicenza	Vicenza	2	2	2	2	2	2

Totale dipendenti in CIGS n. 3

00A1243

DECRETO 14 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, in Podenzano, unità di Podenzano. (Decreto n. 27532).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. Meba inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 10 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 agosto 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 6 settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria gomma applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 32 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, con sede in Podenzano (località Casoni), (Piacenza), unità di Podenzano (località Casoni), (Piacenza) (NID 9908000008), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità su un organico complessivo di n. 32 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1244

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Umberto ed Elisabetta Porfirio - ONLUS», in Nettuno

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1999, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2000, n. 170, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Umberto ed Elisabetta Porfirio - ONLUS», con sede in Nettuno (Roma), e ne è stato approvato lo statuto, composto di diciassette articoli.

00A1338

Modificazioni allo statuto della fondazione «Europa occupazione: impresa e solidarietà», in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1999, è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Europa occupazione: impresa e solidarietà», in Roma, composto di diciassette articoli.

00A1339

Nomina del commissario del Governo nella regione Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2000, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 28, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il dott. Roberto Fusco, dirigente di prima fascia, è stato nominato commissario del Governo nella regione Molise, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

00A1468

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 febbraio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0.9868
Yen giapponese	107,11
Dracma greca	332,80
Corona danese	7,4448
Corona svedese	8,4800
Sterlina	0.61260
Corona norvegese	8,0695
Corona ceca	35,688
Lira cipriota	0,57617
Corona estone	15,5466
Fiorino ungherese	255,75
Zloty polacco	4,0983
Tallero sloveno	201,0417
Franco svizzero	1,6060
Dollaro canadese	1,4317
Dollaro australiano	1,5587
Dollaro neozelandese	2,0010
Rand sudafricano	6,2543

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1499

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», riconosciuta con decreto ministeriale 21 novembre 1995, e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 del disciplinare predetto;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», analogamente a quanto richiesto dall'Associazione produttori Trentino vini;

Visti i pareri favorevoli della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento sulle predette istanze;

Ha deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «delle Venezie», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati ed autorizzati nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Veneto: la indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.

Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste: Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende:

per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;

per la regione Venezia l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore nell'ambito aziendale, a:

per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno;

per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling (renano), Sauvignon e Traminer aromatico per i quali la resa di uva ad ettaro non deve essere superiore a tonnellate 19.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

00A1392

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Associazione Produttori Trentino Vini intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica «Vallagarina», riconosciuta con decreto ministeriale 21 novembre 1995, e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare predetto;

Ha deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto.

Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente:

per la provincia autonoma di Trento tutte le varietà raccomandate ed autorizzate nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino;

per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Vallagarina» comprende:

per la provincia autonoma di Trento, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;

per la provincia di Verona, nella regione Veneto, il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Cà Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.

Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dell'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla località Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo. Da quest'ultimo piega verso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana.

In detta località attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino.

Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcè passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in località Cava del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:

per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno;

per la provincia di Verona: 23 tonnellate per la tipologia bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varietà, è consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vallagarina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vallagarina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

00A1393

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Associazione Produttori Trentino Vini intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997 relativamente agli articoli 3 e 5 del disciplinare predetto;

Visti i pareri favorevoli della provincia autonoma di Bolzano e della provincia autonoma di Trento sulla predetta istanza;

Ha deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VIGNETI DELLE DOLOMITI» O «WEINBERG DOLOMITEN»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomite», è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

L'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;

per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:

per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello, Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fié, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magré all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro;

per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;

per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati, anche con la specificazione dei vitigni, a tonnellate 19,5 ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,00% vol.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,00% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

00A1394

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035